

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — MARTEDI 22 LUGLIO

NUM. 171

Abbonamenti.			
	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale.	9	17	32
Id. e domicilio in tutto il Regno.	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti.	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay.	43	82	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16 la proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.
Per gli annunzi propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0.35; per gli altri avvisi L. 0.30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge n. 11 e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, n. 10, legge sulla tassa di Bollo, 13 settembre 1874, n. 3077 (Serie 2.a). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SI È PUBBLICATO

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1890

Un volume di pagine LXIV-1148 circa,

preceduto da un accuratissimo sunto storico degli avvenimenti italiani dell'anno scorso e completato da un indice generale, fatto per ordine alfabetico rigoroso, di tutti i funzionari in esso mentovati.

Il Calendario inoltre è fregiato del ritratto di Sua Altezza Reale il compianto Principe Amedeo, eseguito in bulino su rame da valente artista.

Prezzo Lire DIECI per ogni copia.

(Indirizzare richieste alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Celi in Roma, col relativo importare mediante vaglia postale intestato al suo Contabile, aggtungendovi una marca da bollo da cent. 5 ove si desideri di avere la quietanza).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge numero 6912 (Serie 3^a), sulle Opere Pie — R. decreto numero 6949 (Serie 3^a), che stabilisce, in conformità dell'annessa tabella, il quadro organico degli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale della R. Marina — R. decreto numero 6950 (Serie 3^a), che stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 1890, il ruolo organico del personale di 1^a e 2^a categoria e degli uscieri dell'Amministrazione di P. S., come dall'annessa tabella — R. decreto numero 6951 (Serie 3^a), che istituisce un secondo posto di notaro nel comune di Venafro (Isernia) — Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, annesso al regio decreto n. 6952 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18 luglio 1890, n. 168 — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta — Decreto prefettizio che autorizza il Ministero dei lavori pubblici all'occupazione di alcuni stabili — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell'Agencia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6973 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I.

Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

- a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
- b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

- a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
- b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione, a favore della beneficenza pubblica;
- c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'indicare abusi della pubblica fiducia.

Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità, con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

II.

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi annesso il fondatore od un rappresentante di una opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono

eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.

Art. 13.

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

2. colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunciò o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congrega-

zioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra o vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17.

I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una pena pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dequalifica l'autorità politica.

III.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo credato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito

ritto direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunciare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22.

Le congregazioni di carità o le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

I tesoriere debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza col l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1830, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici deve aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

- a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;
- b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32.

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario o, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;

4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo

legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33.

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

IV.

Della tutela.

Art. 35.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

Art. 36.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;
- d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
- e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;
- g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di segreteria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;
- h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatorii in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 37.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 40.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesoriери o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 della stessa legge.

Art. 43.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'os-

servanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 45.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che crederà necessario.

Art. 46.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

Art. 47.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno se interessi più provincie o comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 49.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia costituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

Art. 50.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

Art. 51.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio

provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione deve indicarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in futuro.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al ricorso a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3^a).

Art. 52.

L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle congregazioni di carità ed altre istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

Il dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) oltre le copie di cui all'art. 34, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;

b) se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa;

c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto udito il consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera a);

d) trascorso il termine di cui al comma c), senza che sia stato provveduto l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunciato dal prefetto.

Si intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli art. 46 e 50.

Rimangono egualmente salvo le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli o rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si siano violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 53.

I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

VI.

Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni di elemosinieri.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati

ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti o dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'esercizio delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicanti o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;

c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;

e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;

g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per effetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

Art. 57.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica la amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 58.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti art. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 59.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie per bambini lattanti e pel balatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.

Art. 60.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, col'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di spedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.

Art. 62.

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi ab-

biano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

Art. 67.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 69.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono prima di essere sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette

debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al ministero dello interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 70.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 72.

Nel caso in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempita quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 73.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 74.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi,

o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75.

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76.

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 77.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 78.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

E' fatta eccezione per le istituzioni che, per ~~essenza~~ loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una pena pecuniaria da lire 50 a lire 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Art. 79.

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestar soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80.

Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di

soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;

b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 81.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Art. 82.

Salve le disposizioni dell'allegato B alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la de-

cadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Art. 83.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.

Art. 84.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 85.

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alle 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;

b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di

pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

Art. 86.

Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 87.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle sopprese corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni o gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88.

L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 89.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, per i quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 90.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91.

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;

2. Le confraternite, confraternie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali si sia verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;

3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 92.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.

Art. 93.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni

o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 94.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio della popolazione al vantaggio delle quali era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;

c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 96.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 97.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente

legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di ospedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

Art. 98.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

E' dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99.

Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 103.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104.

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPL

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6949 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1873, sull'ordinamento del personale della R. Marina;

Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6244 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1890 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per lo esercizio finanziario dal 1º luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico degli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale della R. Marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ammiragli	N. 1
Viceammiragli	» 5
Contrammiragli	» 15
Capitani di vascello	» 48
Capitani di fregata	» 60
Capitani di corvetta	» 60
Tenenti di vascello	» 309
Sottotenenti di vascello	» 167
Guardiamarina	» 78

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6950 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 20 giugno 1887, n. 4632 (serie 3ª);

Vista la legge 28 giugno 1890, n. 6906 (serie 3ª) con la quale fu approvato il bilancio di previsione per la spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1890-91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1º luglio 1890 il ruolo organico del personale di 1ª e 2ª categoria e degli uscieri dell'Amministrazione di P. S. è stabilito come dall'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPL

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

RUOLO organico degli Ufficiali di 1^a e 2^a categoria e degli Uscieri della Amministrazione di P. S. approvato con R. Decreto.

Numero del posti	GRADI E CLASSI	Stipendio individuale annuo	Ammontare degli stipendi	Totale della spesa
	Ufficiali di 1^a categoria.			
6	Questori di 1 ^a classe	7000	42,000	
8	» di 2 ^a »	6000	48,000	
20	Ispettori di 1 ^o grado di 1 ^a classe	5000	100,000	
30	» » » 2 ^a »	4500	135,000	
50	Ispettori di 2 ^o grado di 1 ^a »	4000	200,000	
80	» » » 2 ^a »	3500	280,000	
35	Vice Ispettori di 1 ^a classe	3000	105,000	
55	» di 2 ^a »	2500	137,500	
100	» di 3 ^a »	2000	200,000	
384			1,247,500	1,247,500
	Ufficiali di 2^a categoria.			
148	Delegati di 1 ^a classe	3000	444,600	
259	» di 2 ^a »	2500	647,500	
500	» di 3 ^a »	2000	1,000,000	
392	» di 4 ^a »	1500	588,000	
1299			2,679,500	2,679,500
	Uscieri.			
12	Uscieri di 1 ^a classe	1200	14,400	
31	» di 2 ^a »	1000	31,000	
56	» di 3 ^a »	900	50,400	
65	» di 4 ^a »	800	52,000	
164			147,800	147,800
	Totale della spesa			4,074,800

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

Il Numero 6951 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Venafro per la istituzione, in quel luogo, di un secondo posto di notaro, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale di Molise e del Consiglio notarile di Isernia;

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato col R. decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2^a) e la tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata col R. decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3^a);

Ritenuto che sia giustificata la convenienza ed opportunità della chiesta istituzione;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Venafro, distretto notarile di Isernia;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, (1) annesso al Regio decreto N. 6952 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18 luglio 1890, N. 168.

CAPO I.

DELLE LISTE DI LEVA

Sezione prima.

Formazione delle liste di leva.

§ 1. Il primo giorno del mese di gennaio di ogni anno i sindaci pubblicheranno un manifesto, conforme al modello n. 1, col quale i giovani, che nell'anno compiono il 18° di loro età, sono avvertiti dell'obbligo che hanno di farsi inscrivere nelle liste di leva entro lo stesso mese o personalmente o per mezzo de' genitori o tutori, onde non incorrere per causa di omissione nelle disposizioni di rigore contenute negli articoli 161 e 162 della legge.

Una copia di questo manifesto deve esser tenuta affissa nell'albo pretorio per tutto il mese di gennaio.

§ 2. Qualche tempo prima del giorno stabilito per la pubblicazione del manifesto, di cui nel precedente paragrafo, i sindaci devono compilare un elenco dei giovani che, compiendo nell'imminente anno il 18° di età, sono da iscriversi nelle liste di leva.

Questo elenco, conforme al modello n. 2, dovrà servire di base alla formazione della lista di leva, e perciò devono i sindaci avervi registrato tutti i giovani dell'età suindicata, cittadini dello Stato o tali reputati a tenore del codice civile, che sono nati nel comune, o che, sebbene nati altrove, hanno però nel comune il domicilio legale.

Qualora il domicilio del giovane non fosse sufficientemente determinato dall'art. 20 della legge e dal regolamento, si dovrà determinare a norma del titolo 2°, libro 1° del codice civile.

§ 3. Per la compilazione dell'elenco preparatorio d'iscrizione i sindaci ricorreranno:

ai registri degli atti dello stato civile esistenti presso il rispettivo ufficio comunale;

a tutti quegli altri registri od atti che crederanno opportuno di consultare a tale oggetto.

(1) Quando nel presente regolamento si cita semplicemente la legge, vuol intendersi il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col reale decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Quando per designare il modello di uno stampato si cita un numero del catalogo, si intende il catalogo degli stampati ad uso dell'esercito, e quando si cita soltanto il numero del modello, si intende che sia di quelli che fanno seguito al presente regolamento.

§ 4. Successivamente alla pubblicazione del manifesto indicato al § 1, i sindaci aggiungeranno nell'elenco preparatorio dei giovani da iscriversi nella lista di leva, quelli che personalmente o per mezzo dei loro genitori o tutori richiederanno di essere iscritti nella lista di leva del comune perchè ivi residenti, a senso dell'articolo 16 del codice civile, sebbene nati e domiciliati in altro comune.

Siffatta domanda d'iscrizione per ragione di residenza nel comune equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso di cui all'art. 17 del codice civile.

Nel comprendere nell'elenco preparatorio i giovani di cui sopra, i sindaci indicheranno nella colonna n. 9 dello elenco medesimo se la domanda d'iscrizione dei detti giovani sia stata fatta da essi personalmente, ovvero dai genitori, o dai tutori.

§ 5. Nella stessa colonna n. 9 del predetto elenco sarà dai Sindaci fatta risultare eguale indicazione in ordine a quei giovani che, essendo stati iscritti d'ufficio per ragione di nascita o di domicilio legale nel comune, si siano in seguito presentati in obbedienza alla legge ed all'invito ricevuto mediante la pubblicazione del manifesto di cui nel § 1.

§ 6. I sindaci, appena avranno inserito nell'elenco preparatorio i giovani aventi domicilio legale nel comune, si affetteranno, onde evitare la loro doppia iscrizione nelle liste di leva, a darne avviso al sindaco del comune di nascita di essi giovani, chiedendogli in pari tempo una copia autentica del loro atto di nascita.

Eguale partecipazione e richiesta di copia di atto di nascita faranno i sindaci per conto di quei giovani che saranno stati compresi nell'elenco preparatorio in seguito alla fattane richiesta per ragione di residenza; se non che dalla operata iscrizione di cotesti giovani dovranno dare avviso non solamente al rispettivo sindaco del comune di nascita, ma anche a quello del domicilio legale, qualora questo sia differente dal comune di nascita, onde evitare la eventuale loro triplice iscrizione.

§ 7. I sindaci cui sia pervenuta la partecipazione che un giovane nato nel comune, e come tale da essi stato compreso nell'elenco preparatorio mod. n. 2, trovasi inserito in altro comune per ragione di domicilio legale o di residenza, annulleranno l'iscrizione che ne avevano eseguita per ragione di nascita.

Parimente appena sia loro pervenuta la partecipazione che un giovane stato compreso nel predetto elenco per domicilio legale nel comune è stato inserito per ragione di residenza in altro comune, ne annulleranno la fattane iscrizione per domicilio.

§ 8. I giovani stati compresi d'ufficio nell'elenco preparatorio per sola ragione di nascita, che non hanno domandato l'iscrizione nè personalmente, nè per mezzo dei loro genitori o tutori, o che non sono stati cancellati per iscrizione constatata nel comune di domicilio o di residenza, saranno dai sindaci invitati a presentarsi per somministrare tutte le indicazioni necessarie per compilare la loro iscrizione. Ove poi risulti ai predetti funzionari da regolare atto di morte che essi sono defunti, ne annulleranno la iscrizione.

§ 9. Dopo che l'elenco preparatorio d'iscrizione modello n. 2, sia stato depurato mercè la cancellazione dei giovani morti, o i inseriti per domicilio legale, ovvero per residenza, in altro comune, i sindaci, prima che spiri il mese di gennaio, procederanno coll'opera dei segretari comunali, a compilare in base al predetto elenco la lista di leva, che sarà conforme al modello n. 3.

Nel procedere a tale compilazione i sindaci dovranno curare che i giovani vengano iscritti col primo dei nomi che a ciascuno di essi è attribuito nell'atto di nascita, e qualora talun giovane sia comunemente chiamato con un nome diverso, faranno seguire immediatamente al primo dei nomi risultanti dall'atto di nascita l'altro nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.

Nell'iscrivere i giovani sulla lista di leva i sindaci seguiranno con precisione l'ordine alfabetico, riportandovi dall'elenco preparatorio per ciascuno di essi le indicazioni fornite dagli stessi giovani o dai loro genitori o tutori, ovvero raccolte in seguito ad assunte informazioni.

§ 10. Dal 1° del mese di febbraio, e per 15 giorni consecutivi, sarà pubblicato nel comune l'elenco dei giovani che, nei modi preac-

cennati, furono iscritti sulle liste di leva, aggiungendovi per nota la avvertenza contenuta nel seguente § 11.

Questo elenco conterrà in colonne distinte:

- a) il cognome e nome degli iscritti;
- b) il luogo di nascita;
- c) il nome del padre, il nome ed il cognome della madre;
- d) la condizione dell'iscritto;
- e) la condizione del padre.

§ 11. In seguito alla fatta pubblicazione del predetto elenco, chiunque potrà denunciare al sindaco gli omissi appartenenti alla stessa classe, od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli iscritti a porgere richiamo sulla compilazione dell'elenco medesimo e delle liste di leva.

§ 12. Siffatte domande, denunce, osservazioni o richiami saranno per cura del sindaco trascritti nella lista, nella colonna a ciò destinata, onde la giunta municipale possa tenerne conto in occasione della verificazione della lista medesima.

§ 13. I giovani non descritti nei registri dello stato civile, i quali non provassero con sentenza del tribunale civile l'anno di loro nascita, ma che presuntivamente fossero ritenuti aver l'età richiesta per l'iscrizione nelle liste di leva, saranno iscritti nelle liste medesime per età presunta.

I sindaci dovranno però a riguardo di cotesti giovani, consultare la notorietà pubblica, procedendo all'uopo ad una inchiesta amministrativa e provocando apposite dichiarazioni per parte di notabili del comune e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.

§ 14. Verranno parimenti iscritti per età presunta i giovani che richiedano la loro iscrizione sia personalmente, sia col mezzo dei loro genitori o tutori, semprechè non si abbiano notizie positive intorno all'anno della loro nascita.

§ 15. I giovani aventi domicilio legale nel comune, che dichiarassero non essere cittadini dello Stato, dovranno tuttavia essere iscritti dai sindaci nelle liste di leva.

I sindaci daranno speciale avviso ai detti giovani della loro iscrizione, indicando che possono reclamare contro di essa. In caso di reclamo, i sindaci trasmetteranno la istanza e i documenti al prefetto o sottoprefetto, che li invierà al ministro della guerra.

§ 16. Il ministro della guerra deciderà la promessa questione di cittadinanza, sentito, ove lo stia necessario, il parere del ministro degli affari esteri; e della presa decisione informerà il prefetto o sottoprefetto con incarico di provvedere in conseguenza e di renderne avvertito l'iscritto cui concerne.

Ove questi non voglia acquetarsi alla presa deliberazione, potrà rivolgersi ai tribunali civili, onde la controversia sia giudizialmente decisa.

La sentenza, se favorevole all'iscritto, dovrà essere notificata al prefetto o sottoprefetto, cui spetta di comunicarla al ministro della guerra, affinchè esso disponga o che si impugnì la sentenza stessa, o che si cancelli la iscrizione.

§ 17. I figli nati nel regno da straniero, che vi aveva già fissato il suo domicilio legale da 10 anni non interrotti e non per causa di commercio, devono essere iscritti o farsi inscrivere nelle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio.

§ 18. I giovani nati e residenti nel regno, il cui padre abbia perduta la cittadinanza prima del loro nascimento, devono essere iscritti nelle liste di leva del comune in cui il padre ebbe l'ultimo domicilio legale nello Stato, o del proprio domicilio civile se siano emancipati.

§ 19. Gli stranieri che ottennero la cittadinanza nei modi indicati dal codice civile del regno sono in obbligo di farsi inscrivere nelle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale, a meno che la classe cui appartengono per ragione di età abbia già concorso alla leva.

La circostanza che s'ano requisiti pel servizio militare e mantenuti sudditi dello Stato del quale sono originari, non impedisce che abbiano a concorrere alla leva nel regno e compirvi l'obbligo di servizio militare cui sono tenuti come qualunque altro cittadino.

§ 20. Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a mente degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sono reputati cittadini italiani, i sindaci debbono far risultare nelle liste medesime, con apposita nota, che la iscrizione di essi giovani ebbe luogo, secondo i casi, giusta il disposto nei §§ 17, 18 e 21, onde il commissario di leva, prima dell'estrazione, possa cancellarli dalle liste di leva e rinviarli alla leva successiva, a mente del capoverso del § 95.

§ 21. I figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, qualora abbiano fissata la residenza nel Regno, devono essere iscritti nelle liste di leva del comune del loro domicilio legale.

§ 22. I figli minori di colui che abbia perduta la cittadinanza dopo la loro nascita, abbiano o non continuato a tenere la loro residenza nel regno, devono essere iscritti nelle liste di leva del comune dell'ultimo domicilio legale del padre nello Stato, o del proprio domicilio civile se sono emancipati.

§ 23. Nel mese di gennaio d'ogni anno tutti gli agenti diplomatici e consolari all'estero faranno pervenire al ministro della guerra un elenco, conforme al modello n. 4, dei cittadini dimoranti nel circolo di loro giurisdizione, i quali, a tenore della legge e per ragione d'età, devono essere iscritti sulla lista di leva.

Questi giovani saranno avvertiti dai suddetti agenti del doveri che loro spetta di compiere nella patria d'origine a scanso d'incorrere negli effetti della renitenza.

L'elenco predetto dovrà essere spedito quand'anche negativo.

Il ministro della guerra, in base ai suaccennati elenchi, prescriverà ai prefetti o ai sottoprefetti di far procedere alla iscrizione di essi giovani nelle liste di leva del comune dello Stato in cui il loro padre, la loro madre o i loro maggiori ebbero l'ultimo domicilio legale.

§ 24. I giovani che risultino in alcuno dei casi indicati nello art. 3 della legge per essere esclusi dal servizio militare, saranno cioè nullamente iscritti sulla lista di leva coll'indicazione del reato commesso e della pena alla quale furono condannati.

§ 25. Qualora un cittadino del regno prima d'aver compiuto il 20° anno di età morisse in un comune diverso da quello in cui è nato, il sindaco del comune stesso dovrà subito trasmettere copia del relativo atto al sindaco del comune di nascita, e, se nato all'estero, a quello del comune dell'ultimo suo domicilio nello Stato.

§ 26. I sindaci, cui siano fatte le partecipazioni di cui al precedente paragrafo, conserveranno suddiviso classe per classe le copie degli atti di morte per provvedere, in base ad esse, perchè i giovani deceduti non siano iscritti nella lista di leva della rispettiva loro classe.

Laddove ricevano la partecipazione della morte di un giovane, il quale si trovi iscritto in una lista di leva che sia già stata approvata dalla giunta municipale e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto, i sindaci, con la scorta della copia dell'atto di morte del suddetto giovane, ne proporranno al commissario di leva la cancellazione dalla lista medesima, in occasione della verifica definitiva, a mente dei §§ 94 e 95.

Qualora poi ricevano la partecipazione della morte di un giovane dopo che lo stesso abbia preso parte alla estrazione a sorte, i sindaci presenteranno al Consiglio di leva la copia dell'atto di morte del detto giovane onde questi sia cancellato dalla rispettiva lista di leva e da quella di estrazione.

§ 27. I sindaci, ove ne siano richiesti, indicheranno agli iscritti, ovvero a chi li rappresenti, quali sono i documenti atti a giustificare i loro diritti, invitandoli a procurarseli prima dell'esame definitivo della leva a cui devono concorrere.

§ 28. I certificati di qualsivoglia natura che occorrono ai giovani tanto per la iscrizione sulla lista di leva, come per far valere i loro diritti, devono dalle autorità civili e militari, dalle autorità ecclesiastiche e dai ministri degli altri culti essere rilasciati gratuitamente su carta libera e debitamente autenticati.

Le autorità predette che rilasciano, vidimano, od autenticano quei documenti, indicheranno sul medesimo l'uso cui sono destinati, e ciò in conformità al disposto nell'art. 21, n. 27 del testo unico delle leggi sul bollo approvato con regio decreto del 13 settembre 1874, n. 2077.

§ 29. Agli agenti diplomatici e consolari all'estero spetta di compiere l'ufficio del sindaco, trattandosi delle formalità richieste per il rilascio dei predetti documenti od attestazioni.

In questo caso gli attestanti dovranno essere, per quanto è possibile, cittadini dello Stato.

§ 30. Gli omissi saranno aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale nel tempo in cui deve seguire la loro agguenzione.

Quando non abbiano domicilio legale nello Stato, saranno aggiunti sulla lista di leva del comune d'origine del loro padre, della madre o del loro maggiori.

§ 31. L'iscrizione di talun giovane su di una sola lista di leva, quand'anche di un comune in cui il medesimo non ebbe o non avesse il domicilio legale, sarà considerata come valida e produrrà tutti gli effetti di legge.

Sezione seconda.

Verificazione delle liste di leva per parte delle giunte municipali.

§ 32. Il dì primo del mese di marzo il sindaco presenterà la lista di leva all'esame e verificazione della giunta municipale.

La giunta, esaminando la situazione dei singoli iscritti, farà le osservazioni che reputerà convenienti in ordine alle loro domande ed ai loro richiami; farà eseguire la cancellazione dei giovani indebitamente iscritti; prescriverà l'iscrizione degli omissi; assumerà, ove d'uopo, le occorrenti informazioni sui reclami fatti dagli iscritti stessi o da altri, e secondo il risultato delle medesime delibererà a tenore della legge o del presente regolamento.

§ 33. La lista verificata, approvata e sottoscritta dalla giunta municipale nel corso del mese di marzo, sarà dal sindaco spedita per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei primi dieci giorni del successivo aprile.

Alla lista di leva il sindaco uscirà il certificato della pubblicazione, fatta a norma del § 10, dell'elenco dei giovani compresi nella lista medesima.

§ 34. Dopo la firma del sindaco dovrà lasciarsi nella lista di leva un conveniente numero di caselle per le aggiunte che occorressero di fare a tenore della legge.

§ 35. I sindaci terranno conto, in fine dell'elenco preparatorio prescritto dal § 2, delle mutazioni che occorressero intorno alla situazione degli iscritti, non che delle variazioni cui potesse andar soggetta la lista posteriormente alla sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto, e ciò fino al tempo della verificazione definitiva per parte del commissario o di leva.

§ 36. I giovani che dalla giunta municipale siano mantenuti iscritti per età presunta, o loro attribuita dalla notorietà pubblica, non possono essere cancellati dalla lista di leva a meno che, prima della verificazione definitiva della lista medesima, producano al sindaco copia autentica dell'atto di loro nascita, od una apposita sentenza ottenuta dai tribunali civili, dalla quale consti che abbiano una età minore di quella presunta o loro attribuita.

§ 37. Con la esibizione dei documenti, di cui nel paragrafo precedente, i sindaci, al tempo della verificazione definitiva della lista, promuoveranno dal commissario di leva la cancellazione dei giovani iscritti prematuramente.

§ 38. Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che, per qualunque siasi causa, vi abbiano preso parte prima che a loro spettasse per ragione di età, salvo per quelli che furono arruolati in 1ª categoria dopo avere compiuto il 17° anno di età, per i quali viene mantenuto a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva.

I prefetti, i sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e dei corpi, appena avranno notizia che un giovane abbia concorso anticipatamente alla leva, ne riferiranno al ministro della guerra per gli opportuni provvedimenti.

Sezione terza.

Giovani di leva anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva e prender parte all'estrazione.

§ 39. Saranno aggiunti sulla lista della prima classe di leva che

dovrà prender parte all'estrazione, e saranno ammessi ad estrarre il numero:

a) gli omessi che personalmente o per mezzo di interposta persona si siano presentati per essere iscritti, e per i quali il Consiglio di leva, a senso del § 561 abbia deliberato di ammetterli alla estrazione;

b) i cancellati per qualunque motivo senza frode o dolo, dei quali si riconosceva indebita la cancellazione, purchè si presentino alla iscrizione o personalmente o per interposta persona;

c) i rimandati alla prima ventura leva a tenore del disposto nel capoverso dell'art. 36 della legge perchè riconosciuti omessi dopo la chiusura definitiva della lista di leva della classe precedente;

d) i rimandati per l'estrazione ai termini dell'ultimo capoverso del § 95, perchè abbiano tempo di scegliere la cittadinanza estera.

§ 40. I giovani di cui al paragrafo precedente saranno aggiunti nella lista di leva dopo quelli che vi furono iscritti per ragione di età, e verranno contraddistinti da apposita annotazione indicante la rispettiva data di nascita e per quale dei motivi accennati nel paragrafo stesso sia stata ritardata la loro iscrizione.

Della predetta aggiunta deve farsi risultare, mediante una nota, nella lista di leva della classe a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

Sezione quarta.

Giovani di leve anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva e che devono essere iscritti nelle liste d'estrazione senza che abbiano più ad estrarre il numero.

§ 41. Nelle liste della leva immediatamente successiva a quella a cui hanno concorso dovranno essere aggiunti:

a) gli iscritti che per infermità, per esser detenuti in luogo di pena, o per qualsiasi altro legale motivo non avendo potuto presentarsi al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nella leva alla quale presero parte, furono rimandati a quella ventura;

b) gli iscritti che furono mandati rivedibili perchè di debole costituzione o affetti da infermità presunte sanabili col tempo, ovvero deficienti di statura nei casi previsti dagli articoli 73 e 80 della legge;

c) gli iscritti che, regolarmente visitati all'estero, furono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a senso dell'art. 82 della legge;

d) gli iscritti ammessi a visita presso i consolati nelle Americhe, nella Oceania e nei paesi di Asia e di Africa situati sull'Oceano, il risultato della quale non sia pervenuto ai consigli di leva prima della chiusura della sessione della leva alla quale hanno concorso;

e) gli iscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinari in applicazione del disposto nell'articolo 64 della legge, quando il giudizio dei medesimi promosso non sia stato definito prima della chiusura della sessione della propria leva, e sono quindi stati rimandati alla ventura leva ai termini dell'art. 65;

f) i giovani che ottennero temporaneamente la esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria e l'assegnazione alla 3^a in applicazione dell'art. 94 della legge.

§ 42. Saranno aggiunti nelle liste della leva che trovasi in corso se il Consiglio decide sulla loro sorte durante il primo periodo della leva stessa, ovvero saranno aggiunti nella lista della leva immediatamente successiva se il Consiglio decide sulla loro sorte nel secondo periodo della leva in corso:

a) gli iscritti cancellati dalle liste di leva dopo che già avevano partecipato all'estrazione, ovvero riformati od esentati dal servizio di 1^a e di 2^a categoria, a riguardo dei quali sia venuto a conoscersi, posteriormente alla chiusura della sessione della leva a cui presero parte, che la cancellazione, la riforma o la esenzione fu da essi indebitamente ottenuta;

b) gli iscritti stati riformati nella leva della propria classe e che, entro i due anni dell'ottenuta riforma, furono rivisitati in virtù dell'art. 85 della legge, qualunque sia stata la decisione a loro riguardo pronunciata dal Consiglio di leva, delegato per la rivisita;

c) gli iscritti rimandati alla leva successiva nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;

d) gli iscritti sulla sorte dei quali il consiglio di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;

e) gli iscritti che hanno scontata la pena alla quale furono condannati come colpevoli dei reati previsti dagli articoli 163 e 165 della legge;

f) gli iscritti che dopo scontata la pena alla quale furono condannati come colpevoli del reato previsto dall'articolo 163 della legge, siano, posteriormente alla chiusura della sessione della leva alla quale hanno concorso, stati riconosciuti idonei ad un servizio militare qualunque;

g) i reati presentatisi spontanei o arrestati.

§ 43. Delle aggiunte nelle liste di leva dei giovani di cui ai precedenti §§ 41 e 42 deve farsi risultare, mediante apposita nota, nella lista di leva a cui ciascuno dei giovani stessi appartiene per età.

§ 44. Gli iscritti che a norma dei precedenti §§ 41 e 42, saranno aggiunti nelle liste di leva, dovranno prima essere compresi nelle liste di estrazione della leva medesima: se non che, qualora l'operazione dell'estrazione non abbia ancora avuto luogo, saranno iscritti in capo alla lista di estrazione, ed, ove questa sia già stata ultimata, ma non sia però ancora stata chiusa la sessione della leva chiamata, saranno aggiunti in fine della lista stessa, dando ai medesimi una nuova speciale numerazione da considerarsi come facente seguito a quella dei capilista.

Sezione quinta.

Giovani di leve anteriori che devono essere aggiunti nelle liste di leva ed in capo alla lista di estrazione, e che sono privati del beneficio di estrarre il numero.

§ 45. Saranno aggiunti nelle liste di leva e posti in capo alle liste di estrazione secondo le norme indicate nei precedenti §§ 42 e 44, restando però privati del beneficio di estrarre il numero.

a) gli omessi scoperti di cui nell'art. 161 della legge e quelli che denunziati ai tribunali pel reato di cui al successivo art. 162 ne riportarono sentenza di condanna, o, ovvero se assolti, furono per decisione del Consiglio di leva, a senso del § 561, considerati come omessi scoperti.

b) gli iscritti cancellati dalle liste di leva della loro classe prima che avessero partecipato all'estrazione, a riguardo dei quali sia venuto a conoscersi, posteriormente alla chiusura della sessione della leva stessa, che la cancellazione fu da essi ottenuta mediante corruzione, o con falsi od infedeli documenti.

§ 46. Dell'anzidetta aggiunta deve farsi risultare, mediante apposita nota, nella lista di leva a cui ciascuno dei suaccennati giovani appartiene per età.

Sezione sesta.

Doppie iscrizioni.

§ 47. I giovani iscritti sulle liste di leva di più comuni sono mantenuti su quella del comune in cui avevano il domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.

§ 48. Qualora i giovani doppiamente iscritti mutassero il domicilio durante il tempo stabilito per la formazione della lista dovranno mantenersi sulla lista del comune del nuovo domicilio.

Laddove un giovane sia stato iscritto nella lista di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione della medesima, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di un altro comune, quant'anche per ragione di domicilio, dovrà a mente del disposto nel § 31, essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito.

§ 49. Seguendo le norme indicate nei due paragrafi precedenti, il prefetto o sottoprefetto deciderà su quale lista il giovane doppiamente iscritto debba mantenersi.

§ 50. Qualora la doppia iscrizione abbia avuto luogo sopra liste di comuni appartenenti a diversi circondari, i prefetti o sottoprefetti, presi tra loro gli opportuni concerti, statuiranno d'accordo giusta le norme sovra stabilite.

In caso di discrepanza, esporranno individualmente i motivi del loro dissenso al ministro della guerra, il quale pronuncerà la sua decisione.

§ 51. I giovani che non vogliano conformarsi alla decisione del ministro della guerra sulla loro iscrizione, possono adire il Tribunale civile per la questione del domicilio legale, avuto per base il tempo stabilito per la formazione della lista di leva.

Pronunciata la sentenza, i prefetti o sottoprefetti fanno cancellare o mantenere l'iscrizione, in conformità di essa, se sarà loro comunicata in copia autentica prima dell'estrazione del numero.

Se sarà comunicata dopo, il prefetto o sottoprefetto trasmetterà la copia al ministro della guerra perchè provveda.

CAPO II. DEI CONSIGLI DI LEVA.

§ 52. Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dei tribunali civili e penali in conformità dell'articolo 14 della legge, sono attribuite in ciascun circondario ad un consiglio di leva.

§ 53. Il consiglio di leva, se ha sede nella città capoluogo della provincia, è presieduto dal prefetto; e, se ha sede nella città capoluogo di circondario, è presieduto dal sottoprefetto, ed è composto, oltre al prefetto o sottoprefetto presidente, di due consiglieri provinciali e di due ufficiali dell'esercito, che abbiano grado non inferiore a quello di capitano.

§ 54. Il prefetto procurerà di presiedere personalmente il consiglio. Nel caso che egli fosse assente od impedito, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere delegato.

Nel caso di assenza o di impedimento del sottoprefetto nel capoluogo di circondario o del consigliere delegato nel capoluogo di provincia, la presidenza del consiglio di leva è assunta da un consigliere di prefettura appositamente delegato dal prefetto della provincia.

Qualora l'impedimento del sottoprefetto avvenisse per circostanza imprevista, verificatasi nel corso della seduta o poco tempo prima che questa abbia avuto principio, in questo caso assume le funzioni di presidente del consiglio durante la seduta medesima il consigliere provinciale più anziano di nomina e, a pari condizione, più anziano di età, membro dello stesso consiglio di leva.

§ 55. Ogni consiglio provinciale nomina preventivamente per ciascun circondario della provincia i due consiglieri provinciali, che devono essere membri dei consigli di leva.

Ne designa nella stessa occasione altri due, i quali possano supplire i primi quando siano assenti od impediti.

Il servizio cui sono chiamati questi consiglieri non dà luogo a retribuzione o indennità.

§ 56. I due ufficiali militari membri del consiglio di leva sono nominati per delegazione del ministro della guerra dai comandanti delle divisioni militari nella cui circoscrizione ciascun circondario si trova, salvo il caso di cui al § 67.

§ 57. I consiglieri provinciali, membri del Consiglio di leva rimangono in carica dall'una all'altra leva, ed, in ogni caso, fino alla installazione dei loro successori.

Le funzioni degli ufficiali militari quali delegati, membri del Consiglio stesso, cessano cinque giorni dopo chiusa la sessione della leva chiamata.

§ 58. Assiste alle sedute del Consiglio di leva con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali, da designarsi dal comandante della divisione militare, in caso il comandante della legione dell'arma. Il detto ufficiale sarà sentito ogni qualvolta ne faccia domanda, ed avrà diritto di fare inscrivere le sue osservazioni sul registro sommario delle deliberazioni.

§ 59. Assiste egualmente alle sedute del consiglio, come perito sanitario, un ufficiale medico, che sarà designato dal rispettivo comandante del corpo d'armata.

Vi sono saranno destinati due o tre il ministro della guerra lo crederà necessario.

Nel caso poi che per deficienza di personale o per ragioni di servizio non possa esser destinato un ufficiale medico presso qualche consiglio di leva, vi assisterà invece un medico civile, che sarà nominato dal prefetto o dal sottoprefetto e da scegliersi a turno fra i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario.

§ 60. Assiste parimente alle sedute del consiglio di leva, nella qualità di relatore o segretario del consiglio medesimo, un impiegato di prefettura o sottoprefettura, al quale sono affidate le funzioni di commissario di leva.

L'incarico delle funzioni di commissario di leva è nominato dal ministro dell'interno su proposta del prefetto o sottoprefetto. Egli adempie tutte le incumbenze relative al servizio di leva, sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto.

Nel circondari aventi popolazione superiore a 250,000 abitanti gli incaricati del servizio di leva sono due.

§ 61. Agli impiegati incaricati delle funzioni di commissario di leva, di cui nel precedente paragrafo, oltre lo stipendio del loro ufficio, è corrisposta una indennità annua da L. 200 a 300, ed è accorda a altresì l'indennità di L. 35 per ciascun mandamento in cui si trasferiscono in occasione dell'estrazione a sorte.

§ 62. I consigli di leva decidono a maggioranza di voti, e la votazione segue in ordine inverso della precedente, talchè l'ultimo a votare sia il presidente.

§ 63. I consigli di leva si terranno legalmente costituiti anche nel numero di tre membri.

Ove poi gli stessi consigli risultino composti di quattro membri, incluso il presidente, e supposto che manchi un consigliere provinciale, deve astenersi dal votare quello tra i militari che sia il secondo delegato; per l'opposto quando manchi un membro militare non ha voto il più giovane dei consiglieri provinciali.

§ 64. Le decisioni dei consigli di leva che siano reputate contrarie alla legge, o all'interesse degli iscritti, possono essere rivedute e riformate dal ministro della guerra, sia direttamente in virtù del disposto nell'art. 12 della legge, sia previo il parere della commissione di cui nell'art. 18 della legge medesima, nel caso di ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

Il modo e le formalità da seguirsi per l'introduzione di tali ricorsi sono indicati nel capo XII.

§ 65. Le sedute dei consigli di leva sono ordinarie o straordinarie:

Sono ordinarie le sedute che a norma del § 75 vengono dai consigli di leva stabilite per l'esame definitivo od arruolamento degli iscritti di ciascun mandamento, non che quelle suppletive che in un alle prime vengono indicate nel manifesto di cui al § 79.

Sono invece straordinarie tutte le altre sedute che possa occorrere ai consigli di leva di tenere oltre alla preindicate sia durante la sessione della leva chiamata, sia durante il secondo periodo della leva stessa.

§ 66. I prefetti ed i sottoprefetti convocano i consigli di leva in seduta straordinaria senza che occorra loro speciale autorizzazione.

La convocazione dovrà esser fatta mediante avviso per iscritto.

§ 67. Nelle sedute straordinarie, le funzioni di ufficiale delegato saranno esercitate, presso i consigli di leva residenti dove esiste il comando del distretto militare, da un ufficiale superiore o capitano del distretto stesso all'uopo incaricato dal rispettivo comandante; e presso quelli nella cui sede non si trova il comando del distretto, dal comandante locale dell'arma dei carabinieri reali.

§ 68. Quante volte i presidenti dei consigli di leva siano certi che, malgrado gli inviti e le sollecitazioni fatte ai consiglieri provinciali effettivi o supplenti, nessuno fra i medesimi possa intervenire a taluna di queste sedute straordinarie, si rivolgeranno al comandante della divisione militare, perchè abbia ad affidare l'incarico di ufficiale delegato ad un ufficiale dell'esercito, del grado non inferiore a quello di capitano, e co-ì, con l'altro ufficiale di cui al paragrafo precedente, costituire legalmente il consiglio nel numero di tre membri.

§ 69. Negli stessi casi di sedute straordinarie, i presidenti dei consigli di leva, nel cui capoluogo si trovino ufficiali medici addetti alle truppe di guarnigione, rivolgeranno domanda al comandante del pre-

sidio perchè ne destini uno ad assistere alle sedute medesime, e solo nel caso che non possano essere assecondate le loro richieste, affideranno l'incarico della visita degli iscritti ad un medico civile come è detto all'ultimo alinea del § 59.

CAPO III.

DELLA CHIAMATA ALLA LEVA E DELLE PRIME OPERAZIONI

Sezione prima.

Apertura della sessione.

§ 70. L'ordine di eseguire la leva emana dal ministro della guerra.

§ 71. La leva si eseguisce in due periodi di tempo.

Nel primo periodo ha luogo la sessione dei consigli di leva, durante la quale si compiono le operazioni tutte inerenti all'apertura della sessione stessa, alla verifica definitiva delle liste di leva, all'estrazione a sorte, al primo esame ed allo esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

Nel secondo periodo si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1^a categoria.

§ 72. Il ministro della guerra stabilisce il giorno in cui deve essere aperta e quello in cui deve essere chiusa la sessione di ciascuna leva, cioè la durata del primo periodo di questa.

Il secondo periodo di ciascuna leva ha principio il giorno successivo a quello della chiusura della sessione di essa leva e dura fino al giorno dell'apertura della sessione della leva successiva.

§ 73. Ricevuto l'ordine di eseguire la leva, i prefetti ed i sottoprefetti convocheranno il consiglio di leva in seduta pel giorno fissato per l'apertura della sessione mediante apposito invito che sarà diretto a ciascuno dei membri componenti il consiglio medesimo.

§ 74. Qualora nella seduta del consiglio di leva di cui al paragrafo precedente mancasse il numero legale di tre membri, gli intervenuti si limiteranno a provvedere alle operazioni di cui ai seguenti §§ 75, 76, 77 e 78.

§ 75. Dichiarata aperta dal presidente la sessione, i consigli in quella seduta stabiliranno i giorni in cui, entro il periodo di tempo fissato dal ministro della guerra, si dovrà procedere per ciascun mandamento all'estrazione a sorte e al primo esame, nonché all'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

§ 76. In questa seduta di apertura della sessione il commissario di leva presenterà al consiglio le liste d'estrazione della leva precedente i registri sommari delle decisioni già state prese sia nel primo che nel secondo periodo della leva medesima, non che le liste preparate per l'estrazione di ciascuno dei mandamenti del circondario per la leva chiamata.

§ 77. Il consiglio di leva, confrontando le decisioni indicate nei registri sommari di cui nel precedente paragrafo con quelle trascritte nelle liste d'estrazione, esaminerà anzitutto se in queste si trovi esattamente riportato l'esito che ciascuno iscritto ebbe nella leva, ed, ove ne sia il caso, provvederà perchè vi siano fatte le occorrenti rettificazioni.

§ 78. Il consiglio verificherà se gli iscritti che nelle liste d'estrazione della leva precedente risultano rimandati alla leva chiamata siano stati posti dal commissario in capo alle liste di estrazione preparate per la leva medesima.

Si accerterà quindi se gli iscritti sulla sorte dei quali, come risulta dal relativo registro sommario, ha deciso nel secondo periodo della leva precedente, furono eziandio posti in capo alle liste di estrazione preparate per la leva chiamata.

Ove occorra, il consiglio provvederà per le rettificazioni da farsi su queste liste, e disporrà in pari tempo che delle rettificazioni stesse siano informati i sindaci dei mandamenti nelle cui liste di estrazione sono state fatte, acciò che possano anche essi correggere gli errori o supplire alle omissioni occorse sulle liste di leva per effetto delle inesatte indicazioni che fossero state date con l'elenco di cui nel § 181.

§ 79. In coerenza delle deliberazioni prese dal consiglio di leva a norma del § 75, i prefetti ed i sottoprefetti faranno sollecitamente pubblicare, per mezzo dei sindaci, in ogni comune del circondario un manifesto contenente:

a) l'ordine della chiamata alla leva;

b) i giorni, l'ora ed il luogo in cui si procederà all'estrazione a sorte in ogni mandamento;

c) i giorni e l'ora in cui seguirà l'esame definitivo e l'arruolamento degli iscritti di ciascun mandamento, non che il luogo ove si terranno le sedute del consiglio.

Questo manifesto sarà conforme al modello che il ministro della guerra trasmetterà in occasione della chiamata alla leva, e sarà firmato dai prefetti o dai sottoprefetti, od in loro mancanza da chi è incaricato di rappresentarli nel rispettivo loro ufficio di prefetto o sottoprefetto.

§ 80. I prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra copia autentica del verbale di apertura della sessione, non che tre esemplari del manifesto che avranno mandato a pubblicare a norma del disposto nel precedente paragrafo.

§ 81. I prefetti ed i sottoprefetti del circondario littorale dovranno altresì spedire a ciascuno dei capitani di porto del rispettivo circondario una copia del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva, affinchè possano proporre la cancellazione dalle liste di leva di terra di quelli tra gli iscritti che avessero i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare.

§ 82. A cura dei sindaci il manifesto di cui al § 79 sarà pubblicato per cinque giorni consecutivi nei luoghi e modi consueti. Copia inoltre del medesimo sarà tenuta affissa nell'albo pretorio insino a che non sia stata chiusa la sessione della leva chiamata.

Contemporaneamente poi i sindaci pubblicheranno l'elenco dei giovani iscritti sulle liste di leva, elenco che sarà conforme a quello indicato nel § 10.

I sindaci manderanno al prefetto o al sottoprefetto la relazione della eseguita pubblicazione sia del manifesto che dell'elenco predetto. Siffatta relazione sarà conservata nelle prefetture e sottoprefetture con gli atti della leva cui si riferisce.

Sezione seconda.

Disposizioni preparatorie alla verifica definitiva delle liste di leva ed all'estrazione.

§ 83. L'estrazione a sorte si fa per mandamento.

Le città che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate, per la leva, come costituenti un solo mandamento.

Soltanto nella città di Napoli l'estrazione si eseguirà separatamente per ciascuna delle sezioni di cui si compone, considerate come altrettanti mandamenti.

§ 84. Il commissario di leva si reccherà nei comuni, nei giorni determinati, per l'estrazione di ciascun mandamento.

Il prefetto o il sottoprefetto, ogniqualvolta le esigenze del servizio lo permettano, potrà acconsentire che il commissario sia accompagnato e coadiuvato da un impiegato della prefettura o sottoprefettura. Altrimenti sarà in facoltà del commissario di scegliere per coadiutore altra persona idonea.

Tanto nel primo che nel secondo caso, il coadiutore non potrà pretendere alcuna indennità, ed alle spese occorrenti dovrà provvedere il commissario senza diritto a rimborso.

§ 85. Qualora il commissario di leva nel suo itinerario venisse sorpreso da malattia, dovrà immediatamente informarne il prefetto o il sottoprefetto da cui dipende, affinchè possa questi inviare altro impiegato capace a sostituirlo.

Ove nel mandamento in cui il commissario sia stato colpito dalla malattia non fosse possibile di ritardare le operazioni sino all'arrivo del nuovo impiegato, la estrazione sarà eseguita da quel sindaco che a pluralità di suffragi sia dagli altri sindaci prescelto, coll'assistenza del coadiutore, di esso commissario di leva, o, in mancanza del coadiutore, con l'assistenza di un segretario comunale di sua scelta fra i presenti.

Di tutto ciò dovrà esser fatta menzione nel verbale di cui al § 126.

§ 86. Accadendo che per piena dei fiumi, torrenti o per altre circostanze imprevedute, il commissario non possa partire per il luogo dell'estrazione, o non possa giungervi, l'estrazione sarà rimandata senza variare il tempo fissato per gli altri mandamenti.

Il prefetto o il sottoprefetto stabilirà un altro giorno per la estrazione suindicata e l'annunzierà subito ai sindaci dei comuni del mandamento dove la estrazione è protratta, affinché ne siano avvertiti gli iscritti ed i loro rappresentanti mediante espressa notificazione per parte di essi sindaci.

§ 87. Nel casi previsti dai due paragrafi precedenti, il prefetto o il sottoprefetto ne informerà il ministro della guerra.

§ 88. Il commissario di leva sarà assistito nelle operazioni della verifica definitiva delle liste di leva, della estrazione e del primo esame degli iscritti da un ufficiale de' carabinieri reali a ciò specialmente destinato dal comandante della divisione militare, inteso il parere del comandante della legione dell'arma.

In mancanza di un ufficiale assisterà alle suaccennate operazioni un maresciallo di alloggio.

§ 89. Ovè sia necessario, il commissario sarà nei viaggi accompagnato da sufficiente scorta di carabinieri reali.

Il sottufficiale che comanderà i carabinieri reali dovrà aderire alle richieste, anche verbali, che gli fossero fatte dal commissario di leva nell'esercizio delle sue funzioni.

§ 90. La forza pubblica presterà servizio alla porta d'ingresso del locale in cui deve seguire l'estrazione, per mantenersi l'ordine.

§ 91. I sindaci di ciascun comune del mandamento, fregiati della sciarpa tricolore, e coll'assistenza dei segretari comunali, presenteranno al commissario di leva i giovani iscritti.

Qualora essi sindaci siano impediti legittimamente dovranno esser suppliti dall'assessore delegato e in sua mancanza dall'assessore anziano, o in mancanza di assessori dal consigliere più anziano.

Ognuno di loro porterà seco la lista di leva del rispettivo comune, non che l'elenco preparatorio che serve alla compilazione della medesima.

§ 92. La mancanza di alcuno dei sindaci o del rispettivo segretario comunale non impedirà che l'estrazione abbia luogo coll'assistenza degli altri sindaci del mandamento ed in base alla lista di leva di cui va fornito il commissario.

In questo caso il sindaco assente sarà supplito da uno dei sindaci presenti e dal medesimo prescelto a pluralità di suffragi.

Di tali mancanze d'intervento delle autorità comunali, e dell'eccezionale modo con cui si è dovuto procedere all'estrazione, verrà però fatta menzione nel verbale di cui al § 128.

§ 93. Avvenendo il caso che nessuno dei sindaci del mandamento fosse presente o rappresentato legalmente al termine del § 91, il commissario di leva sospenderà di procedere all'estrazione, e ne riferirà immediatamente al prefetto o al sottoprefetto per gli opportuni provvedimenti da richiedersi al ministro della guerra.

Sezione terza.

Verificazione definitiva delle liste di leva.

§ 94. Aperta l'adunanza, il commissario di leva procederà alla verifica delle liste, affine di stabilire in modo definitivo la lista degli individui che devono concorrere alla leva chiamata.

Egli riconoscerà dall'elenco preparatorio dei sindaci le aggiunte e le varianti occorse nelle liste dopo la formazione e trasmissione fattone alla prefettura o alla sottoprefettura, ed eseguirà sulle proprie liste le aggiunte e le varianti che i detti funzionari avessero ulteriormente effettuate sull'anzidetto elenco.

§ 95. Il commissario di leva cancellerà dalle liste di leva gli iscritti marittimi, e gli iscritti che risultassero compresi in due o più liste di leva di comuni appartenenti allo stesso mandamento.

Gli iscritti che, a mente degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, sono reputati italiani, saranno dal commissario di leva cancellati dalla lista, quando gli interessati stessi ne facciano richiesta, o rinviati di leva in leva fino a che non abbiano compiuto il 22° anno di età, nel qual tempo, se non avranno dichiarato di scegliere la cittadinanza estera, dovranno prendere parte all'estrazione a sorte.

§ 96. Il commissario di leva non potrà procedere alla cancellazione degli iscritti marittimi se non in base agli elenchi di proposte stati inviati dai capitani di porto al prefetto od al sottoprefetto.

Il commissario si asterrà dal cancellare i giovani che risultassero

doppiamente iscritti sulle liste di comuni appartenenti a diversi mandamenti o a diverso circondario, spettando in questo caso di decidere sulla doppia iscrizione al prefetto o al sottoprefetto od al ministro della guerra a norma delle disposizioni contenute nel § 47 e seguenti.

§ 97. Il commissario farà leggere a chiara ed intelligibile voce la lista di leva di ogni comune del mandamento nell'ordine in cui gli iscritti furono registrati, e chiederà quindi agli astanti se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere a quella leva, si trovi ommesso sulle liste.

Ovè dalle osservazioni che saranno state fatte in seguito a tale domanda, o dalle notizie fornite dai sindaci venga a risultare che un individuo fu ommesso nelle liste della leva chiamata o nelle liste di leva di classi precedenti, il commissario lo aggiungerà subito sulla lista del comune a cui l'individuo stesso appartiene, quante volte riconosca che la costui omissione è avvenuta in piena buona fede; ma laddove lo ritenga colpevole della omissione, ne farà rapporto al prefetto o al sottoprefetto per le conseguenti disposizioni prescritte dai §§ 563 e 564.

§ 98. Le aggiunte o correzioni eseguite sulla proposta dei sindaci o per effetto delle fatte interpellanze saranno espresse nella colonna della lista di leva a ciò destinata, e quindi lette in modo chiaro ed ed intelligibile.

§ 99. Il commissario apporrà il numero d'ordine prescritto alla colonna 13^a delle liste di leva definitivamente verificate e rettifiche, e chiuderà ciascuna lista colla seguente formula:

La lista di leva del comune di chiusa e verificata definitivamente, è stabilita in numero di iscritti.

Il numero totale degli iscritti su ciascuna lista sarà scritto in tutte le lettere: quindi apposta la data, la lista stessa sarà firmata dal commissario e dal sindaco.

§ 100. Seguita la verifica definitiva e la sottoscrizione delle liste di leva, esse non potranno più essere modificate salvo le aggiunte di cui al § 44.

§ 101. I giovani che nel seguito fossero riconosciuti ommessi, saranno, a seconda dei casi, aggiunti sulle liste della prima ventura leva, a tenore dei §§ 39 e 45.

Sezione quarta.

Estrazione a sorte.

§ 102. Chiuse le liste di leva, il commissario procederà immediatamente all'estrazione a sorte in presenza degli iscritti, dei sindaci o segretari di tutti i municipi componenti il mandamento.

Il pubblico sarà ammesso ad assistere all'estrazione.

§ 103. La lista d'estrazione compilata dal commissario di leva è il registro in cui ogni giovane compreso sulle liste di leva, definitivamente verificate, viene descritto secondo l'ordine assegnatogli in capolista, o secondo l'ordine del numero che gli sia toccato in sorte.

Questa lista, conforme al modello n. 5, dovrà nella parte che riguarda la serie dei numeri essere preventivamente stabilita dal commissario di leva.

Il totale dei giovani da registrarsi sulla stessa lista sarà eguale alla quantità degli iscritti sulle liste di leva dei comuni del mandamento.

§ 104. Saranno posti in capo della lista d'estrazione, siccome esclusi dal beneficio della sorte, gli ommessi scoperti ed i cancellati dalle liste di leva di cui al § 45, nell'ordine della classe alla quale per ragione di età appartengono.

Saranno pure posti in capo della lista d'estrazione, senza che sia necessario seguire l'ordine della leva nella quale ommessero il numero, gli iscritti di cui al § 41 e 42.

§ 105. Il commissario di leva preparerà tanti biglietti, quanti sono gli iscritti nelle liste di leva dell'intero mandamento definitivamente verificate; dal numero totale dei detti biglietti ne preleverà poi, cominciando dal n. 1, tanti quanti sono gli iscritti in capolista, e porrà quindi nell'urna il restante numero dei biglietti stessi, il quale sarà corrispondente al numero degli iscritti che dovranno prender parte

alla estrazione, in guisa che se, per esempio, il numero totale degli iscritti nelle liste di leva del mandamento è di 200, il commissario di leva dovrà preparare 200 biglietti; però, se dei 200 iscritti, 20 sono capillisti, egli preleverà 20 biglietti dal n. 1 al 20 e metterà nell'urna i rimanenti 180 dal n. 21 al 200.

§ 106. L'estrazione a sorte si compirà col mezzo dei biglietti stampati, ognuno dei quali s'ha contraddistinto da un numero differente, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione, giusta il disposto del paragrafo precedente.

Ogni biglietto avrà scritto il numero in cifre e in caratteri, e sarà sottoscritto di sua mano dal commissario.

§ 107. Lo stesso commissario verificherà se la quantità dei biglietti corrisponde al numero degli iscritti che devono prendere parte alla estrazione: quindi, piegati in modo uniforme, e rimescolati, li riporrà, numerandoli uno per volta, in un'urna di vetro trasparente, collocata isolatamente in vista degli astanti.

§ 108. Per i mandamenti composti di più comuni, il commissario di leva farà inscrivere su altrettante schede uniformi il nome di ognuno di essi comuni.

Piegate quindi e rimescolate le dette schede, verranno una ad una estratte dal sindaco o assessore più giovane di età.

L'ordine in cui i nomi saranno estratti deciderà della precedenza e della successione secondo cui i giovani di ciascun comune verranno ammessi all'estrazione.

§ 109. I giovani saranno chiamati ad estrarre il numero secondo l'ordine di iscrizione nella lista di leva del loro comune.

§ 110. Ciascun iscritto deve estrarre da se stesso un numero.

Nell'atto che il giovane si presenta all'estrazione, il commissario di leva chiederà al sindaco se quegli sia realmente l'iscritto chiamato, e nel dubbio, verrà egli stesso interpellato sul suo cognome e nome, e su quelli de' suoi genitori.

§ 111. Trovandosi assente l'iscritto o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il numero il padre, od, in mancanza del padre, il sindaco.

§ 112. Immediatamente dopo la estrazione di ciascun biglietto, il numero sarà proclamato ad alta voce da un inserviente comunale, e scritto dal commissario in tutte lettere sulla lista di leva nella colonna a ciò destinata: poscia il cognome ed il nome del giovane cui sia toccato quel numero verranno scritti sulla lista di estrazione nella colonna che sta di fronte allo stesso numero.

La scheda estratta sarà dal commissario lacera'a d'alto in basso fino alla metà.

§ 113. I sindaci faranno essi pure annotare sulla lista di leva il numero toccato in sorte a ciascun iscritto del loro comune.

§ 114. Qualora un iscritto si presenti ad estrarre il numero dalla urna alla chiamata d'altro giovane col quale abbia comuni il cognome ed il nome, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovane che lo avrà estratto, ma bensì a quegli che fu chiamato, e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di leva.

§ 115. Man mano che ciascun numero sia estratto e proclamato, il commissario di leva richiederà l'iscritto od il suo rappresentante a dichiarare i diritti che potesse avere all'assegnazione alla 3^a categoria, non che se abbia motivi da allegare per inabilità al servizio militare.

Questo dichiarazioni si faranno risultare nella colonna della lista di estrazione a ciò espressamente destinata.

§ 116. L'operazione dell'estrazione deve compiersi di giorno in una sala seduta e senza interruzione.

Nei mandamenti però in cui pel considerevole numero d'iscritti fosse impossibile utilizzare in una seduta sola l'operazione, potranno impiegarsi altre successive.

In questo caso si compirà l'urna raccogliendola in presenza della adunanza.

Il commissario redigerà apposito verbale da sottoscrivere dai sindaci presenti all'operazione, e dall'ufficiale dei carabinieri reali.

§ 117. Qualora i numeri ripresi nell'urna eccedano la totalità degli

iscritti ammessi all'estrazione, i rimasti nell'urna si terranno siccome nulli.

Se invece il numero delle schede deposte nell'urna risultasse inferiore alla totalità degli iscritti concorrenti all'estrazione, quelli fra costoro che non avessero potuto prendervi parte saranno ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

I giovani ammessi alla estrazione suppletiva verranno iscritti in fondo alla lista d'estrazione dopo quelli che presero parte al primo sorteggio, ma sarà loro attribuito, coll'aggiunta del *bis*, il numero che avranno estratto.

In ciascuna casella portante l'egual numero sortito nella prima estrazione, si dovrà poi fare un richiamo a quello iscritto in fondo alla lista per essere stato estratto nel sorteggio suppletivo.

Quando in un mandamento sia stata operata la estrazione suppletiva di cui sopra è parola, il prefetto o sottoprefetto ne ragguaglierà subito il ministro della guerra con rapporto speciale.

§ 118. Compiuta che sia l'estrazione, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo essere ripetuta nè modificata.

Gli iscritti che personalmente, o per mezzo del padre o del sindaco, abbiano preso parte all'estrazione, seguiranno la sorte del numero estratto, a nulla montando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto del § 114.

§ 119. Tutti i giovani iscritti sulla stessa lista d'estrazione, e che nello stesso anno adempiono definitivamente al dovere della leva, appartengono alla medesima classe di leva, la quale sarà sempre contraddistinta dall'anno in cui sono nati e non già da quello in cui la leva fu eseguita.

Sezione quinta.

Primo esame degli iscritti.

§ 120. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procederà all'esame di quelli iscritti che si trovino tuttavia presenti nella sala dell'adunanza, e che alleghino alcuna delle imperfezioni o deformità che danno luogo alla riforma a norma dell'elenco A, annesso al presente regolamento.

Questo esame seguirà in presenza dei sindaci e dell'ufficiale dei carabinieri reali in contraddittorio degli astanti.

Gli iscritti che, in seguito a tale esame, risultassero in uno dei casi contemplati dal predetto elenco, saranno dallo stesso commissario di leva dichiarati inabili al servizio militare.

§ 121. Ogni decisione pronunciata dal commissario, come pure i richiami e le eccezioni per parte dei sindaci, degli iscritti e dei loro rappresentanti, verranno annotati tanto sulle liste d'estrazione, quanto su quelle di leva.

Per mezzo dei segretari comunali i sindaci faranno registrare sulle liste di leva le singole decisioni relative agli iscritti del loro comune.

§ 122. Il commissario di leva si asterrà dal procedere all'esame degli iscritti che adducesero difetti, imperfezioni od infermità indicate nell'elenco B, annesso al presente regolamento, e si asterrà pure dal pronunciare sul diritti all'assegnazione alla 3^a categoria, e sui casi di esclusione dal servizio militare, rimandando gli iscritti al consiglio di leva.

§ 123. I commissari di leva si asterranno dal procedere alla misurazione di alcun iscritto, non dovendo pronunziarne la riforma per mancanza di statura.

§ 124. Verrà rimandato al consiglio di leva l'iscritto oggetto di una decisione del commissario di leva, da cui dissenta l'ufficiale dei carabinieri reali, od il sindaco del comune cui appartiene lo stesso iscritto.

§ 125. Il commissario di leva leggerà a chiara voce l'intera lista di estrazione, la quale sarà quindi chiusa colla formula seguente:

La presente lista d'estrazione del mandamento di . . . in numero di . . . iscritti è stabilita da me N. N. commissario di leva per il circondario di . . . in presenza del signor

N. N. ufficiale dei carabinieri reali che ha assistito alla estrazione ed al primo esame degli iscritti, non che in presenza dei sindaci dei comuni del mandamento, i quali tutti hanno con me sottoscritto.

Il totale degli iscritti sarà fatto risultare in tutte lettere.

§ 126. Compilterà quindi lo stesso commissario analogo verbale, conforme al modello n. 6, in cui si riassumano:

- a) la data e la natura delle operazioni da lui eseguite;
- b) la loro durata;
- c) i nomi dei sindaci intervenuti all'estrazione;
- d) il numero degli iscritti cancellati dalle liste di leva a senso del § 95.

e) il numero degli iscritti compresi definitivamente sulla lista di leva di ogni comune;

f) il totale degli iscritti sulla lista d'estrazione;

g) l'ordine in cui gli iscritti di ciascun comune furono chiamati ad estrarre;

h) tutti gli incidenti infine che per la loro natura o gravità debbono essere conosciuti dal consiglio di leva, ed in modo speciale quelli di cui ai §§ 85 e 92.

Questo verbale sarà sottoscritto dal commissario, dall'ufficiale dei carabinieri reali e dai sindaci dei comuni del mandamento.

§ 127. Il commissario di leva avvertirà gli iscritti che, al termini dell'art. 56 della legge, sono tutti in obbligo, salvo i riformati nel primo esame, d'intervenire alla seduta fissata per l'esame definitivo e l'arruolamento avanti al consiglio di leva, e che mancandovi, senza aver comprovato legittimo impedimento, incorreranno nella dichiarazione di renitenza, giusta il disposto nell'art. 167 della legge.

Ricorderà loro che ove abbiano intenzione di farsi surrogare, dovranno far presentare al consiglio di leva nel giorno stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento il fratello che intendono proporre come surrogato, non che le carte all'uopo stabilite.

Rammenterà pure agli iscritti che, ove aspirino all'assegnazione alla 3ª categoria, dovranno far valere il loro diritto avanti il consiglio di leva, possibilmente nel suaccennato giorno del loro esame definitivo ed arruolamento, e sempre prima della chiusura della sessione della leva alla quale concorrono.

E dichiarerà altresì che qualora abbiano reclami a porgere intorno alle eseguite operazioni, potranno esporli al consiglio di leva.

§ 128. Prima di sciogliere l'adunanza, il commissario rammenterà ai sindaci l'obbligo che hanno d'intervenire coi segretari comunali, muniti delle liste di leva, alle sedute per l'esame definitivo o l'arruolamento degli iscritti del loro comune, onde somministrare tutti gli schiarimenti che fossero necessari.

E finalmente farà conoscere agli abitanti le pene sancite contro chi scientemente nasconde, ammetta al suo servizio un renitente, cospiri alla sua fuga, ovvero distolga un iscritto dal presentarsi all'esame definitivo ed allo arruolamento, o ne ritardi la presentazione.

CAPO IV.

DELL'ESAME DEFINITIVO E DELL'ARRUOLAMENTO.

Sezione prima.

Disposizioni generali.

§ 129. Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, i sindaci pubblicheranno nei rispettivi loro comuni la lista generale degli iscritti tenuti a presentarsi al consiglio di leva, e torneranno a pubblicare il manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicando i giorni stabiliti per l'esame definitivo e l'arruolamento degli iscritti di ciascun mandamento.

Dell'eseguimento di siffatte pubblicazioni i sindaci manderanno al prefetto o al sottoprefetto apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.

§ 130. La pubblicazione della lista generale degli iscritti e la nuova pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva, eseguite a norma del paragrafo precedente, obbligano gli iscritti a presentarsi al consiglio di leva nel giorno fissato per l'esame definitivo sotto pena di essere dichiarati renitenti.

Nondimeno, oltre la pubblicazione del manifesto, i sindaci manderanno agli iscritti uno speciale precetto, secondo il modello n. 7; ma a mancanza di esso non potrà giammai essere opposta dagli iscritti a fine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo di cui sopra è cenno.

§ 131. Quindici giorni prima che comincino presso ciascun consiglio di leva le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti, i comandanti dei corpi, dei distretti e delle scuole militari sia di terra che di mare, dovranno compilare un elenco per comune di nascita, conforme al modello n. 8, dei giovani militari che si trovano iscritti ai rispettivi loro corpi, distretti o scuole, e che per ragione della loro età concorrono alla leva chiamata, e devono, a norma degli articoli 117 e 121 della legge, essere computati nel contingente di 1ª categoria della leva stessa.

Nel detti elenchi noteranno altresì i militari che concorrono alla leva chiamata come omessi nelle leve precedenti e quelli pure che, essendo stati arruolati durante il secondo periodo della leva precedente, già trovansi sotto le armi o sono arruolati nelle guardie di finanza e dovranno computare nel contingente di 1ª categoria della leva chiamata.

§ 132. I comandanti di cui al precedente § 131, prima di comprendere nei preaccennati elenchi i militari di truppa sotto le armi stati arruolati come volontari, debbono accertarsi se i medesimi siano in condizione di continuare il servizio militare e, qualora non li ritengano più idonei, non li sogneranno nel mentovati elenchi o li porranno subito per la rassegna di rimando, avvertendone i prefetti o sottoprefetti del circondario a cui essi militari appartengono.

Se in seguito a questa rassegna i detti militari risultassero abili al servizio militare, i comandanti li comprenderanno in elenchi supplementari conformi al modello n. 8, che spediranno immediatamente a norma del seguente § 133.

§ 133. Gli elenchi modello n. 8 dovranno nel tempo prescritto dal precedente § 131 essere trasmessi dai predetti comandanti al sindaco del comune in cui i giovani militari sono nati, unendovi per ciascuno dei detti giovani la copia dello stato di servizio, modello n. 53 del catalogo, se trattasi di ufficiali, o del foglio matricolare, modello n. 61 del catalogo, se trattasi di militari di truppa.

Contemporaneamente i comandanti dei distretti manderanno ai sindaci copia dei fogli matricolari di coloro, che, arruolati in 1ª categoria nel secondo periodo della leva precedente ed inviati sotto le armi, fossero morti, oppure riformati, o dichiarati rivedibili in seguito a rassegna speciale, o passati in 3ª categoria, o proscritti definitivamente dal servizio, affinché di essi non sia tenuto conto nella formazione del contingente.

Nel caso però che alcuno dei detti fogli matricolari non fosse stato ancora spedito dal corpo al distretto militare spetterà al corpo stesso di trasmetterne copia al sindaco del comune.

Tali spedizioni dovranno sempre essere fatte con plegio sotto fascia raccomandato.

In nessun caso dovrà dai corpi o distretti essere rilasciata una seconda copia di uno dei detti documenti senza averne prima chiesta l'autorizzazione del Ministero.

§ 134. Qualora dopo la spedizione degli elenchi dei quali è cenno nel precedente § 133 e durante la sessione della leva chiamata morisse uno dei militari stati compresi in detti elenchi, il comandante del corpo, distretto o scuola militare a cui orso appartiene deve subito informarne il ministro della guerra, trasmettendogli, a seconda dei casi, la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del militare di cui trattasi, completata con l'ultima variazione relativa alla causa morte.

§ 135. I sindaci, appena avranno ricevuti gli elenchi e i fogli individuali anzidetti verificheranno, consultando la lista di leva, ed, occorrendo, l'elenco preparatorio (modello n. 2), se i giovani militari indicati nei suaccennati elenchi, ed a cui si riferiscono gli annessi fogli individuali, si trovino iscritti nella lista di leva del loro comune di nascita o se, dopo essere stati compresi nell'elenco preparatorio, la loro iscrizione sia stata annullata perchè risultarono iscritti altrove per ragione di domicilio legale o di residenza.

Nel primo caso i sindaci trasmetteranno subito i suaccennati fogli individuali al prefetto o al sotto-prefetto del circondario da cui il comune dipende; e nel secondo caso si affretteranno a trasmettere i dotti fogli a quei sindaci nel cui comune i giovani militari furono iscritti, e ciò affinché cotesti sindaci li facciano alla loro volta pervenire con eguale sollecitudine al proprio prefetto o sotto-prefetto.

I sindaci nel trasmettere al prefetti o al sotto-prefetti i fogli di cui sopra, accenneranno che la trasmissione del medesimo ha per oggetto di far sì che gli iscritti cui si riferiscono sieno computati nel contingente di 1^a categoria.

La trasmissione del detto foglio avrà luogo anche nel caso che taluno degli iscritti cui si riferisce risultasse cancellato dalle liste di leva per far parte della leva di mare, affinché i prefetti e sotto-prefetti possano avvertirli e il capitano di porto per le disposizioni ulteriori di sua competenza.

§ 136. Prima della convocazione dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti sarà partecipata ai prefetti ed al sotto-prefetti la nomina tanto degli ufficiali de' eguiti in 1° ed in 2°, quanto degli ufficiali medici e degli ufficiali dei carabinieri reali destinati presso i rispettivi Consigli di leva.

§ 137. Qualora non sia stato possibile di destinare presso talun consiglio di leva un ufficiale medico, vi sarà chiamato per la visita degli iscritti un medico civile, avuto presente il disposto dell'ultimo alinea del § 59.

Questo medico sarà scelto dal presidente del consiglio di leva. Ed, ove nel capoluogo del circondario sia scarso il numero dei medici potranno questi essere alternati con quelli dimoranti nei comuni circconvicini. In ogni modo l'invito loro fatto di intervenire alle sedute dev'esser mantenuto segreto.

§ 138. I comandanti delle divisioni militari provvederanno per la destinazione dei sottufficiali, caporeali od anche soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni i due ufficiali delegati; e prenderanno per tempo le necessarie disposizioni affinché, prima che abbiano principio le sedute per l'esame definitivo ed arruolamento, si trovino nel capo-ufficio della provincia o del circondario, sede del consiglio di leva cui vennero destinati.

§ 139. L'amministrazione comunale della città capoluogo di provincia o di circondario, nella quale ha sede il consiglio di leva, provvederà apposito locale per le riunioni del consiglio medesimo, compresavi una camera per la visita medica degli iscritti.

La stessa amministrazione fornirà il detto locale delle suppellettili ed accessori occorrenti, quali sono le tavole, le sedie, tutti gli oggetti di cancelleria, non che la legna che fosse necessaria nella rigida stagione, o provvederà inoltre il personale degli inservienti necessari per la pulizia del locale medesimo e per gli altri servizi relativi alle riunioni del consiglio di leva.

Tutte le spese occorrenti sono a carico esclusivo dell'amministrazione stessa.

§ 140. Il presidente convoca il consiglio e chiama ad assistervi, mediante avviso per iscritto, tutti i membri che lo compongono, non che l'ufficiale dei carabinieri reali ed il medico perito.

Essi interverranno alle sedute in divisa e in tenuta ordinaria, se militari, e se appartenenti all'ordine amministrativo cingendo ai fianchi la sciarpa tricolore.

§ 141. Dovranno i sindaci intervenire alla sedute del consiglio assistiti dai segretari comunali. Si gli uni che gli altri hanno diritto ad un posto distinto.

Qualora i sindaci fossero legittimamente impediti, dovranno essere suppliti dall'assessore delegato, ed in sua mancanza dall'assessore anziano, o in mancanza di assessori effettivi o supplenti da un consigliere.

I sindaci, o coloro che ne fanno le veci, dovranno fregiarsi della sciarpa tricolore.

§ 142. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

§ 143. In queste adunanze sederanno alla destra del presidente il primo ufficiale delegato ed il secondo consigliere provinciale: alla si-

nistra dello stesso presidente, il primo consigliere provinciale od il secondo ufficiale delegato.

Il commissario di leva, l'ufficiale dei carabinieri reali ed il medico sederanno essi pure al banco del consiglio.

§ 144. Al presidente del consiglio spetta di dirigere le operazioni o le discussioni.

§ 145. L'ufficiale dei carabinieri reali ha il diritto di fare tutte le osservazioni che crederà, e fa eseguire nella sala della seduta gli ordini disciplinari che siano dati dal presidente del consiglio.

§ 146. I sindaci all'aprirsi di ogni seduta dovranno rimettere al presidente del consiglio di leva, per i singoli iscritti tenuti a presentarsi nella seduta medesima, altrettante schede conformi al modello n. 9, su ciascuna delle quali avranno preventivamente scritto, desumendole dalle liste di leva, le indicazioni rispettive di cognome, nome, paternità e numero di estrazione di ognuno degli iscritti stessi.

I sindaci daranno inoltre gli schiarimenti che loro fossero richiesti dal consiglio di leva onde agevolare le decisioni.

Saranno parimenti sentiti, tuttavia si tratti di difendere i diritti del loro amministrati, siccome naturali patrocinatori del medesimo.

§ 147. Il presidente del consiglio di leva mantiene l'ordine nella sala e nelle adiacenze.

Avvenendo disordini, gli autori saranno espulsi, e, in caso di reato, arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria con apposito processo verbale.

§ 148. Il commissario di leva presenterà nelle sedute per l'esame definitivo ed arruolamento le liste di estrazione, i verbali di cui al § 126 e tutte le carte che possono essere state prodotte dagli iscritti.

§ 149. Alle sedute per l'esame definitivo ed arruolamento devono intervenire, nei giorni designati per ciascun mandamento, tutti indistintamente gli iscritti, eccettuati quelli che dal commissario di leva furono riformati nel primo esame e gli altri che si trovano già arruolati.

Alle predette sedute debbono presentarsi anche gli iscritti che prima del loro concorso alla leva abbiano contratto l'arruolamento volontario nel corpo della guardia di finanza, facendo constare di tale loro posizione mediante la produzione della copia del rispettivo foglio matricolare come guardie di finanza.

Ove siano dichiarati idonei essi dovranno essere arruolati nella categoria che loro spetta per la sorte del numero d'estrazione od assegnati alla 3^a se proveranno di avervi diritto; in ogni caso continueranno a rimanere nel corpo delle guardie di finanza.

Gli iscritti che non si presentino senza giustificare un legittimo impedimento sono dichiarati renitenti, giusta la disposizione contenuta nell'art. 167 della legge.

§ 150. Il presidente del consiglio nel dichiarare aperta la seduta farà conoscere agli astanti le pene sancite contro chi scientemente nasconde, ammetta al suo servizio un renitente, cospiri alla sua fuga, ovvero distolga un iscritto dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento, o ne ritardi la presentazione.

Ingiungerà agli iscritti di trattenerli a disposizione del consiglio anche dopo la visita fino a che non siano nuovamente chiamati per avere comunicazione delle decisioni del consiglio di leva ed essere provvisti, a seconda dei casi, della dichiarazione di riforma o del foglio di congedo illimitato, avvertendoli ad un tempo che qualora fosse sospesa la seduta del consiglio ed essi si allontanassero dalla sala dovranno trovarsi presenti alla seconda parte della seduta stessa per gli effetti anzidetti, onde non incorrere nella dichiarazione di renitenza.

§ 151. Gli iscritti saranno chiamati secondo l'ordine in cui si trovano registrati nella lista di estrazione e sottoposti alla visita medica onde sia statuito sulla loro idoneità al servizio militare.

Nel consiglio di leva ai quali assistono due ufficiali medici le operazioni dell'uno e dell'altro perito avranno luogo contemporaneamente

e per modo che il consiglio di leva possa senza interruzione pronunciarsi successivamente sulla idoneità di ciascun iscritto (1).

§ 152. Gli iscritti si presenteranno alla visita muniti della scheda a stampa di cui al § 116, scheda che il presidente del consiglio di leva avrà fatto consegnare da persona all'uopo incaricata di mano in mano che gli iscritti stessi vengono introdotti nella stanza della visita.

Tale scheda essendo il documento che deve servire di base tanto al commissario di leva per le registrazioni delle decisioni del consiglio sulle liste d'estrazione e sul registro sommario e per la compilazione delle dichiarazioni di riforma, quanto al delegato in 1ª per la compilazione dei modelli 12 o 15 e per la contemporanea preparazione dei fogli di congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria, è necessario che porti le decisioni tutte del consiglio di leva, qualunque siano, scritte dalla mano stessa del presidente, che deve firmarle e tenerle in atti.

In quei consigli di leva presso i quali la visita sanitaria degli iscritti viene contemporaneamente eseguita da due ufficiali medici, il presidente potrà incaricare l'ufficiale delegato in 2ª presso il consiglio stesso a segnare nelle schede degli iscritti le decisioni pronunziate a loro riguardo ed a firmarle in sua voce.

Sulle schede degli iscritti che non si presentino saranno annotate coll'istessa norma le decisioni di rimando, o di renitenza.

Le schede saranno conservate in atti dall'ufficio di leva ed alla presentazione degli iscritti vi saranno notate le seconde decisioni del consiglio.

§ 153. Ultimata la visita medica di cui al paragrafo precedente, tutti gli iscritti saranno nuovamente chiamati secondo l'ordine predetto ed il consiglio di leva procederà ai seguenti uffici:

a) confermerà, modificherà od annullerà, a seconda dei casi e delle disposizioni della legge, le decisioni prese dal commissario di leva;

b) prescriverà la cancellazione delle liste di leva e di estrazione degli iscritti che siano venuti a risultare morti, degli iscritti che siano stati riconosciuti stranieri, e di quelli che siano incorsi nell'esclusione dal servizio militare, ai termini dell'art. 3 della legge.

c) rimanderà alle sedute suppletive, ed, occorrendo, anche alla ventura leva, gli iscritti che non siano presentati all'esame definitivo per malattia debitamente giustificata; gli iscritti detenuti in luogo di pena e quelli che trovino in una casa od istituto di correzione per minorenni; gli iscritti stati deferiti all'autorità giudiziaria per uno dei reati previsti dalla legge sul reclutamento, il cui procedimento non sia ancorastato ultimato, o che, in caso di condanna, non abbiano spinto la pena; gli iscritti che nei termini e nei casi indicati all'art. 64 della legge abbiano ricorso ai magistrati ordinari; gli iscritti che, sebbene reputati cittadini, intendano valersi del diritto che loro accordano gli art. 5, 8 e 10 del codice civile, di eleggere, all'età o nei modi prescritti nell'alinea dello stesso articolo 5, la qualità di stranieri; e finalmente quelli che si trovano tuttora in corso di osservazione presso un ospedale militare.

d) rimanderà alle sedute suppletive ed, occorrendo, anche alla ventura leva gli iscritti ammessi a visita presso i consolati nello A-

(1) In questi casi l'ordine della visita degli iscritti è il seguente:

Vengono introdotti due iscritti; il primo si presenta alla misura; questa accertata, si porta innanzi ad uno dei medici e mentre questo raccoglie i dati e procede all'accertamento dell'idoneità fisica, il secondo iscritto viene misurato e passa all'altro medico per le medesime operazioni.

Visitato il primo iscritto dal primo medico, viene da questo presentato al consiglio, il quale delibera sulla di lui idoneità.

Licenziato questo iscritto, il consiglio passa all'esame del secondo, che, visitato nel frattempo dal secondo medico, trovasi pronto per la decisione.

Licenziato il primo iscritto, subentra all'esame del primo medico un terzo iscritto, il quale è stato nel frattempo misurato; e licenziato il secondo iscritto, si presenta al secondo medico il quarto iscritto, esso pure già stato misurato e così di seguito.

meriche, nell'Oceania e nei paesi di Asia e d'Africa situati sull'Oceano, il risultato della quale non sia ancora pervenuto al consiglio;

e) rimanderà alla ventura leva gli iscritti che, sottoposti alla visita, risultassero di debole costituzione, o affetti da infermità presunte sanabili col tempo; rimanderà però alle sedute suppletive quelli di cotesi iscritti che risultassero affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo;

f) rimanderà alla ventura leva gli iscritti che abbiano o superino la statura di 1 metro e 54 centimetri, ma non raggiungano quella di 1 metro e 55 centimetri; coloro che per lo stesso motivo, o per quello indicato nella precedente lettera e) vennero mandati rivedibili dall'ultima leva e non risultarono ancora idonei al servizio militare; e quelli dichiarati inabili in seguito a visita, cui siano stati sottoposti innanzi alle regie legazioni, od ai regi-consolati all'estero, ove non s'ia il caso di pronunziarne la riforma a senso dell'alinea dell'articolo 82 della legge;

g) pronuncerà la riforma degli iscritti dichiarati inabili al servizio militare;

h) promuoverà l'istruttoria penale contro i colpevoli del reato di corruzione o dei reati definiti degli art. 163, 164, 165 e 166 della legge;

i) dichiarerà renitenti gli iscritti che senza aver giustificato il legittimo impedimento non siano presentati all'esame definitivo ed arruolamento;

l) provvederà per l'arruolamento degli iscritti dichiarati idonei al servizio militare, assegnandoli alla 1ª o alla 2ª categoria secondo la sorte del numero estratto, od alla 3ª categoria se comprovino aver diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per essere in alcuno dei casi all'uopo stabiliti dalla legge;

m) rimanderà di leva in leva, fino a che abbiano compiuto il 30º anno di età, gli iscritti ai quali sia stata accordata l'assegnazione temporanea alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 94, a meno che, prima di quel tempo sia venuto a cessare il motivo per il quale ottennero quel beneficio;

n) pronuncerà l'assegnazione alla 3ª categoria di quello dei due fratelli concorrenti alla stessa leva al quale spetti tale assegnazione, salvo a revocargliela, a norma del § 445, se il fratello che gliela procurò il diritto venga trasferito dalla 1ª alla 2ª categoria nella sistemazione del contingente, o se prima del termine del secondo periodo della leva medesima il fratello stato inviato sotto le armi risulti essere stato in seguito a rassegna riformato o mandato rivedibile alla leva successiva;

o) ammetterà gli iscritti che ne facciano richiesta alla surrogazione di fratello.

§ 154. I consigli di leva possono pronunciare il rimando soltanto per quegli iscritti che si trovino in alcuno dei casi specificati nelle lettere c, d, e ed f del paragrafo precedente.

§ 155. Gli iscritti che si trovano in alcuno dei casi di cui alla lettera c del § 153, possono essere rimandati dall'ultima seduta della sessione alla ventura leva e quindi anche alle leve successive fino a che non siano cessate le cause che determinarono il rimando primitivo.

In qualunque tempo venisse a cessare la causa che determinò il rimando dei suddetti iscritti, i prefetti od i sottoprefetti disporranno onde a cura dei sindaci sia loro intimato il precetto di presentarsi al consiglio di leva, sotto pena di essere dichiarati renitenti, per essere visitati e, se idonei, arruolati; e laddove loro spetti la ascrizione alla 1ª categoria dovranno essere immediatamente avviati sotto le armi, se la classe di leva nella quale ha luogo il loro arruolamento sia già partita. Nel caso opposto saranno provvisti del foglio di congedo illimitato provvisorio e non andranno sotto le armi se non quando la classe stessa vi sarà chiamata.

Ovo il mentovato precetto non potesse venire intimato personalmente agli iscritti, basterà sia rilasciato nella casa di loro abitazione, e, quando non possa neanche in siffatto modo aver luogo l'intimazione, sarà affisso alla porta dell'abitazione stessa degli iscritti od all'albo pretorio.

§ 156. Non possono essere mandati rivedibili a due leve successive per disposto degli articoli 78 o 80 della legge se non gli iscritti che concorrono alla leva della propria classe di nascita.

§ 157. Gli iscritti rimandati, di cui al § 155, gli omessi ed i renitenti possono essere mandati rivedibili soltanto alla leva ventura se appartenenti per età alla classe di leva immediatamente precedente a quella alla quale concorrono, e non potrà invece aver luogo alcun loro rimando per rivedibilità, se appartenenti a due o più leve precedenti.

§ 158. I consigli di leva sono autorizzati a visitare ed arruolare in anticipazione al giorno destinato per loro esame definitivo, ma durante la sessione, quegli iscritti i quali aspirino ad essere assegnati all'arma dei reali carabinieri, ovvero ad un corpo di altra arma quali musicanti con immediata partenza per le armi, quando ad essi consigli ne venga rivolta domanda dai comandanti dei distretti rispettivi.

Ove della visita cui saranno sottoposti tali iscritti davanti ai consigli di leva questi li riconoscano non abili, si asterranno dal pronunciare la riforma, essendo obbligo degli iscritti stessi di ripresentarsi all'esame definitivo cogli altri iscritti del loro mandamento. Qualora invece siano riconosciuti abili, saranno arruolati in 1^a categoria e, provvisti del foglio di congedo illimitato mod. n. 13, verranno immediatamente avviati al distretto militare che ne richiese la visita per essere assegnati, a seconda dei casi, alla legione allievi carabinieri o ai corpi nei quali debbono prestare servizio come musicanti.

§ 159. I comandanti dei distretti militari, prima di chiedere ai consigli di leva la visita per anticipazione degli iscritti aspiranti all'assegnazione all'arma dei carabinieri reali, avranno cura di constatare la loro idoneità fisica e morale al servizio in detta arma.

In quanto agli aspiranti all'assegnazione ad un corpo in qualità di musicanti, i comandanti dei distretti militari promuoveranno la loro visita anticipata solo allorché ne venga ad essi fatta formale domanda dai comandanti dei corpi ove debbono essere ammessi in detta qualità.

Se agli uni che agli altri poi, i comandanti dei distretti faranno firmare una dichiarazione conforme al modello n. 11 del catalogo, colla quale accettino l'obbligo della ferma di 5 anni e rinuncino al passaggio alla 2^a categoria che loro potesse spettare alla sistemazione del contingente.

§ 160. Gli iscritti circa i quali il consiglio decide durante il secondo periodo della leva in corso andranno in conto della leva successiva, nelle cui liste devono essere aggiunti a mente del § 42.

Tuttavia quelli di essi che saranno arruolati in 1^a categoria dovranno essere mandati subito sotto le armi, se già vi si trovano gli uomini di 1^a categoria della leva in corso.

In caso contrario saranno provvisti del foglio di congedo illimitato provvisorio ed andranno poi sotto le armi con gli uomini di 1^a categoria della leva in corso, ad eccezione dei renitenti i quali dovranno sempre esser mandati subito sotto le armi.

Per quanto però riguarda la decorrenza della loro ferma, essi seguiranno la sorte degli iscritti della classe della leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

§ 161. Gli iscritti visitati nel secondo periodo di leva in corso, i quali si trovano in alcuno dei casi specificati nelle lettere e ed f del § 153, saranno rimandati alla leva immediatamente successiva.

Se però appartengono per età a due o più leve precedenti a quella in corso, non potrà aver luogo il loro rimando e saranno senz'altro riformati.

§ 162. In occasione dell'esame definitivo degli iscritti dovranno essere indicati sui modelli n. 12 e 15 i contrassegni personali relativi alla statura, ai capelli, agli occhi, al colorito, alla dentatura ed, ove occorra, ai segni particolari.

La statura sarà misurata secondo il disposto del § 325; gli altri contrassegni dovranno essere rilevati dall'ufficiale medico perito nell'atto stesso della visita dello iscritto e da esso ufficiale fatti inserti sulla scheda di cui al § 146.

Nel determinare i vari caratteri che presenta ciascuno degli organi e delle parti da cui devono ricavare i contrassegni personali, gli ufficiali medici si atterranno alle norme vigenti in proposito.

§ 163. Gli iscritti idonei alle armi dovendo tutti indistintamente essere arruolati, i consigli di leva dovranno, secondo l'ordine indicato nel § 151, s'attire da prima sulla loro idoneità al servizio militare e, questa riconosciuta, procedere al loro arruolamento assegnandoli alla categoria che loro spetta in ragione del numero estratto, od alla 3^a se ne provino il diritto.

§ 164. Le decisioni dei consigli di leva saranno riepilogate in un registro sommario, conforme al modello n. 10, che sarà compilato dal commissario.

Ogni decisione avrà un numero progressivo sino al chiudimento della sessione della leva chiamata.

Vi saranno però registrati eziandio:

a) i provvedimenti presi dai prefetti o dai sottoprefetti relativamente ai passaggi di categoria per effetto della sistemazione del contingente.

b) le decisioni pronunciate dal consiglio al termine del secondo periodo della leva in ordine agli iscritti che hanno concorso alla leva stessa con un loro fratello.

c) i passaggi dalla 2^a alla 1^a categoria che occorrerà di fare alla fine del secondo periodo per completare il contingente.

Le decisioni pronunciate dai consigli durante il secondo periodo della leva chiamata saranno riepilogate nel registro sommario, modello n. 10, che dovrà essere impiantato per la leva successiva, per conto della quale sono emesse quelle decisioni.

In quest'ultimo registro sommario dovranno poi continuare ad essere progressivamente registrate le decisioni che saranno emanate dal consiglio della leva stessa.

§ 165. Le formole delle decisioni del consiglio saranno le seguenti:

Escluso, art. 3 legge, condannato

Cancellato per (morte, sudditanza estera, ecc. ecc.);

Rimandato alla seduta suppletiva del dì (ovvero alla prima ventura leva) per

Riformato per

Abile, arruolato 1^a (o 2^a) categoria;

Abile, arruolato 1^a categoria quale premunitosi pel volontariato di un anno;

Abile, arruolato 3^a categoria per

Abile, arruolato 1^a (2^a o 3^a) categoria, guardia di finanza per

anni 5 dal dì

Abile, arruolato temporaneamente 3^a categoria per

Ammesso a farsi surrogare (1^a o 2^a categoria) dal fratello

. nato il

Rappresentato dal fratello surrogante della

c'asse , il quale è assegnato 3^a categoria per (oppure 1^a o 2^a);

Dichiarato renitente;

Revocata assegnazione 3^a categoria ai termini del § 415 ed iscritto alla 1^a (o 2^a) categoria).

Per quelli iscritti che si trovino già vincolati al servizio militare, i consigli di leva si serviranno, a seconda dei casi, della seguente formola:

Già al servizio come volontario ordinario (ovvero allievo, ufficiale, volontario di un anno, volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio) nel reggimento (scuola o corpo) al n. . . . di matricola.

§ 166. Per gli iscritti poi arruolati nel secondo periodo della leva in corso i consigli si serviranno delle formole seguenti:

Abile, arruolato nel secondo periodo della leva sulla classe in 1^a (2^a o 3^a categoria) per conto della leva successiva;

Riformato nel secondo periodo della leva sulla classe per

Visitato nel secondo periodo della leva sulla classe e rimandato a questa leva per

Già arruolato nel secondo periodo della leva classe

Non compreso nella formazione del contingente perché (morto, riformato, dichiarato rivedibile, prosciolto definitivamente

dal servizio, assegnato o trasferito in 3^a categoria in applicazione dell'art. 18 o 96 della legge) dopo il suo arruolamento in 1^a categoria nel secondo periodo della leva, classe

§ 167. Meno nei casi di dichiarata indoneità e di arruolamento degli inscritti in 1^a od in 2^a categoria per la sorte del numero, in tutte le altre decisioni dovranno essere indicati i motivi che vi diedero luogo, accennando in virtù di quali articoli della legge o dell'elenco delle infermità furono profferite.

Nelle decisioni di assegnazione alla 3^a categoria per gli articoli 87 e 88 della legge si dovrà inoltre indicare tanto il nome del fratello da cui si ripete l'esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria, quanto il corpo cui trovasi od era iscritto.

§ 168. Le decisioni del consiglio saranno trascritte sulle liste di estrazione, nonché, per cura dei segretari comunali, sulle liste di leva.

Quelle poi relative ad inscritti di leva anteriori dovranno inoltre essere trascritte a cura del commissario di leva o dei segretari comunali cui spetta nelle liste di leva o di estrazione della classe dalla quale essi inscritti provengono, accennandosi alla leva in cui furono pronunziate.

§ 169. Delle decisioni di esclusione degli inscritti dal servizio militare, nonché di quelle di cancellazione dei mesi per riconosciuta cittadinanza estera, i presidenti dei consigli di leva dovranno, caso per caso, informare immediatamente il ministro della guerra, trasmettendogli tutti gli atti in base ai quali ciascuna decisione sarà stata pronunziata.

§ 170. Nessun iscritto può essere oggetto di più decisioni dello stesso consiglio di leva, eccetto nei casi di rimando ed in quelli previsti dal §§ 350, 445, 459, 570 e 611.

§ 171. Non può il consiglio estendere il disposto della legge ad altri casi che per analogia gli sembrassero paragonabili a quelli nella medesima definiti.

Nel dubbio, ed a scanso di meno retta interpretazione, ne riferirà al ministro della guerra trasmettendogli apposita relazione, non che i documenti che all'uopo fossero stati prodotti.

§ 172. Qualora nel procedere all'esame definitivo ed arruolamento si venga a riconoscere che sulle liste d'estrazione sia occorso talun errore d'indicazione o siavi qualche lacuna, il Consiglio prescriverà le occorrenti rettificazioni.

§ 173. Sulla richiesta di talun membro del Consiglio di leva, come pure dell'ufficiale dei carabinieri reali, saranno inserite nel registro sommario le osservazioni che l'uno o l'altro credesse dover fare in ordine alle decisioni dalle quali fosse d'assente.

§ 174. Tutti i documenti prodotti dagli inscritti, dai loro rappresentanti o dai sindaci, onde promuovere una qualche decisione, saranno dal commissario di leva conservati nell'ufficio di leva raccolti in un fascicolo divisi per mandamento, con a tergo l'indicazione della classe di leva, del cognome e nome dell'iscritto, del numero d'estrazione che gli sia toccato in sorte od attribuito in capolista e del numero della decisione trascritta sul registro sommario. Ciò deve farsi anche quando il consiglio non abbia secondato la domanda degli inscritti.

§ 175. Al chiudersi di ogni seduta i membri del Consiglio riconosceranno se tutte le decisioni furono trascritte sul registro sommario, non che sulle liste d'estrazione, facendo all'uopo rifare alle omissioni od inesattezze che fossero occorse.

Cascun membro apporrà quindi la sua firma sullo stesso registro.

§ 76. Prima di procedere alla consegna del foglio di congedo all'imilitato di 1^a o di 2^a categoria, il presidente del Consiglio di leva significherà agli inscritti che, se avessero a porgero richiami al ministro della guerra contro le decisioni del Consiglio di leva, od ai magistrati ordinari sulla legalità del loro arruolamento, devono uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 61 della legge e nei capi XI e XII del presente regolamento.

§ 177. Quante volte nelle sedute fissate per l'esame definitivo i Consigli di leva non abbiano potuto compiere al riguardo di taluni

inscritti le incombenze tutte stabilite dalla legge o dal presente regolamento, essi potranno riunirsi in sedute suppletive prima della chiusura della sessione, onde nelle medesime deliberare sulla sorte di detti inscritti.

Ad ogni modo prima della chiusura della sessione i Consigli di leva dovranno pronunciare in modo definitivo sopra tutti gli inscritti la cui sorte fu tenuta sospesa durante la sessione stessa.

§ 178. Per i rimandati alle sedute suppletive a causa di procedura penale i presidenti dei Consigli di leva si accorgeranno per mezzo del procuratore del Re se sia possibile di farli visitare, ed, occorrendo, arruolare prima della chiusura della sessione; ove ciò non fosse possibile, provvederanno perchè il Consiglio decida di rimandarli alla leva successiva.

§ 179. Gli inscritti che alla chiusura della sessione comprovino di essere stati impediti a presentarsi al Consiglio a causa di forza maggiore saranno rimandati alla leva successiva.

Per gli inscritti che alla stessa epoca si trovino tuttora in osservazione all'ospedale dovrà provvedersi secondo è disposto al successivo § 334.

§ 180. Gli inscritti che furono rimandati alle sedute suppletive, ove non si presentino, senza giustificato motivo, nel giorno per essi stabilito, saranno dichiarati renitenti.

§ 181. Nel giorno fissato dal ministro della guerra per la chiusura della sessione il consiglio di leva, compiute le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, formerà, a senso della lettera b) dell'art. 74 della legge, un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla leva successiva.

Di tale elenco sarà posta dal prefetti e dai sottoprefetti trasmesso un estratto ai sindaci dei rispettivi comuni a cui appartengono i rimandati per l'aggiunzione di questi inscritti nelle liste della leva successiva.

Compiuto il detto elenco, il presidente del consiglio di leva chiuderà la sessione e provvederà perchè venga spedita al ministro della guerra copia autentica del verbale di chiusura, conforme al modello n. 11, nel quale sia riportato il prospetto numerico degli inscritti arruolati in 1^a, in 2^a ed in 3^a categoria, di cui alla lettera a) del citato art. 74.

Dovero sui dati contenuti in questo verbale essere basato il riparto del contingente, i presidenti dei consigli di leva, onde assicurare l'esattezza dei dati stessi, dovranno, qualche giorno prima di quello fissato per la chiusura della sessione, porsi in corrispondenza coi comandanti dei distretti militari per accertare che le risultanze delle liste di estrazione e del registro sommario corrispondono esattamente con quelle degli elenchi modelli n. 12 o 15.

§ 182. Nel termine di quindici giorni dalla chiusura della sessione i prefetti ed i sottoprefetti trasmetteranno al ministro della guerra una relazione particolareggiata intorno al modo con cui i funzionari e gli impiegati incaricati del servizio della leva concorsero, ciascuno nella parte che gli spetta, al regolare andamento del servizio stesso. Si farà cenno nella relazione di ogni avvertenza o particolarità che fosse necessario di riferire confidenzialmente al ministro, onde possa prendere occorrendo, quei provvedimenti che, nello interesse del servizio e della pubblica morale fossero reputati necessari.

Queste relazioni dovranno avere sempre un carattere generale, ed, occorrendo di fare dei confronti con le leve passate o di presentare dei dati, dovranno questi essere esposti in modo riassuntivo e sintetico, onde non vengano ripetuti quelli già dimostrati nei conti di leva.

§ 183. I comandanti dei distretti militari trasmetteranno alla loro volta al ministro della guerra, entro il terzo giorno da quello della chiusura della sessione, un prospetto numerico degli arruolati nella 1^a, 2^a o 3^a categoria, conforme a quello che fa parte del modello n. 11 o diviso per ciascun circondario compreso nella rispettiva circoscrizione.

(Continua).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 862515 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200, al nome di Ratti Anna di Cosimo, *nubile*, domiciliata in Ancona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Ratti Maria-Anna di Cosimo, *minore*, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Ancona, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: N. 930820 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 400, al nome di Strina Carmela fu Antonio, vedova di Malfa Salvatore, domiciliata in Siracusa, vincolata ai termini dell'art. 11 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serio 3ª) o dell'art. 42 del regolamento annesso al Regio decreto 31 agosto 1886, n. 4012 per il matrimonio fra la titolare e Loreto Corrado fu Giovanni, guardia di finanza, ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Strina Maria-Carmela fu Antonio, vedova di Malfa Salvatore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 826625 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 700, al nome di Fadini Orazio, Umberto, Giulio e Maria-Antonietta fu Gerolamo, i due ultimi sotto la tutela di Fadini Marco, tutti eredi indivisi di Bisleri Antonio, domiciliati in Crema, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Fadini Orazio, Umberto, Giulio ed Antonia-Maria fu Gerolamo, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: n. 345661 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 102721 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 50, al nome del Presidente della Deputazione provinciale di Salerno, con vincolo d'usufrutto a favore di Monaco Antonio fu Pietro, è stata

così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi al Presidente della Deputazione provinciale di Salerno, con vincolo di usufrutto a favore di Monaco Angelo fu Pietro, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª pubblicazione).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'intendenza di Finanza di Avellino, in data 27 settembre 1883, col numero 28 ordinale e numero 426 di protocollo e numero 4078 di posizione pel deposito fatto dal signor De Guglielmis Angelantonio fu Matteo del Certificato del consolidato 5 1/2, N. 227563 della rendita di lire 85, intestato a favore del medesimo, per farvi unire il nuovo foglio di compartimenti semestrali, essendo rimasto esaurito il precedente colla riscossione del semestre scaduto al 1º luglio 1885.

A termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non interven-gano opposizioni, il sopradetto Certificato, già munito del nuovo foglio compartimenti semestrali, sarà consegnato al prenomato signor De Guglielmis Angelantonio fu Matteo, senza obbligo di risultare la ricevuta, dichiarata smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

N. 30349

2ª Divisione.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari fra le quali è compresa la linea Roma Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 5 aprile 1890, n. 14442, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità concordate degli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 20 giugno 1890, col numero 17951, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Cineto Romano, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli, per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non sianse prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Cineto Romano provvederà a fare affiggere al-

Roma, 10 luglio 1890.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario di Prefettura
NUNZIO VITELLI.

1. Borghese principe di Vivaro D. Camillo, fu Marcantonio, domiciliato in Cineto — Torreno sem, pasc. in cont. Valle Cupoli, descritto in catasto col numero di mappa 756 sez unica, confinante De' Angelli Giuseppe, Latini Bonedetto e strada vecchia di Riofreddo — Superficie in m. q. 345,75 — Indennità stabilita: lire 18.13.

Il Ricevitore
CAGGIATORI.

il dì 21^o luglio 1890.

Termometro configurado { maxime 20°, 0,
minime 19°, 3.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente settentrionali, cielo sereno con qualche temporale continentale.

(AGENZIA STEFANI)

VITERBO, 21. — Il principe di Napoli, accompagnato dalle autorità, dopo visitata la Cattedrale, sempre acclamato dal popolo festante, si

CERESOLE REALE, 21. — Alle ore tre pomeridiane, S. M. la regina, ossequiata dalle autorità e calorosamente acclamata dai villeggianti e dalla popolazione, è partita alla volta di Gressoney.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 21 luglio 1890.

VALORI AMMESSI		Godimento	Valore		PREZZI			Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI		
a CONTRATTAZIONE IN BORSA			nom.	vers.	IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE				
							Fine corrente	Fine prossimo			
RENDITA 5 0/0	1.ª grida	1 luglio 90	—	—	94,77 1/2	94,75	94,82 1/2	85 82 1/2	—	Ex coup. L. 2,17	
	2.ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
detta 3 0/0	1.ª grida	1 aprile 90	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2.ª	—	—	—	—	—	—	—	61 50	—	
Cart. sul Tesoro Emiss. 1880/84		—	—	—	—	—	—	—	97 80	—	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	—	—	—	—	—	—	97	—	
Prestito R. Blount 5 0/0		—	—	—	—	—	—	—	96	—	
Rothschild		1 giug. 90	—	—	—	—	—	—	98	—	
Obbl. Municip. e Cred. Fondario											
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	468 —	Media dei corsi del consolidato Italiano a con- tanti nelle varie borse del Regno. 49 luglio 1890. L. 94 461 Consolidato 5 0/0 senza la cedola del seme- stre in corso 92 291 Consolidato 3 0/0 nominale 93 250 Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale 97 257 V. TROCCHI, Presidente.	
4 0/0 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª Emiss.		1 ottobre 89	500	500	—	—	—	—	440 —		
Cred. Fond. Banco S. Spirito		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	430 —		
Banca Nazionale 4 0/0		—	500	500	—	—	—	—	403 —		
4 1/2 0/0		—	500	500	—	—	—	—	481 —		
Banco di Sicilia		—	500	500	—	—	—	—	499 50		
Napoli		—	500	500	—	—	—	—	—		
Azioni Strade Ferrate											
Az. Ferr. Meridionali		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	708 —		
Mediterraneo stampigliate		—	500	500	—	—	—	—	570 —		
certif. provv.		—	500	250	—	—	—	—	—		
Sardeg. (Preferenza)		—	250	250	—	—	—	—	—		
Palermo-Mar. Trap. 1.ª e 2.ª E.		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	—		
della Sicilia		1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	—		
Azioni Banche e Società diverse											
Az. Banca Nazionale		1 genn. 90	1000	750	—	—	—	—	1775 —	1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex corp. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Ex corp. e div. L. 20 — 10) Ex corp. L. 6,25 — 11) Ex acc. div. L. 15 — 12) Ex corp. L. 6,33.	
Romana		1 luglio 90	1000	1000	—	—	—	—	1055 —		
Generale		—	500	250	—	—	480	—	—		
di Roma		—	500	250	—	—	—	—	625 —		
Tiberina		1 genn. 89	200	20	—	—	—	—	73 —		
Industriale e Commerciale.		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	480 —		
cert. prov.		—	500	250	—	—	—	—	473 —		
Soc. di Credito Mobiliare italiano.		1 luglio 90	500	400	—	—	—	—	610 —		
di Credito Meridionale		1 genn. 89	500	500	—	—	—	—	160 —		
Romana per l'illum. a Gaz sta.		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	898 —		
Acqua Marcia		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	1052 —		
Italiana per condotte d'acqua		1 genn. 90	50	450	—	—	—	—	238 —		
Immobiliare		1 luglio 90	500	500	—	—	492 450	—	250 —		
dei Molini e Magaz. Generali.		—	250	250	—	—	—	—	250 —		
Telefoni ed App. Elettriche		1 genn. 89	100	100	—	—	—	—	195 —		
Generale per l'illuminazione		1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	150 —		
Anonima Tramway Omnibus		—	250	250	—	—	—	—	32 —		
Fondaria Italiana		1 genn. 89	150	150	—	—	—	—	—		
della Min. e Fond. Antimonio		1 aprile 90	250	250	—	—	—	—	—		
dei Materiali Laterizi		—	250	250	—	—	—	—	—		
Navigazione Generale Italiana		1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	368 —		
Metallurgica Italiana		—	500	500	—	—	—	—	250 —		
della Piccola Borsa di Roma.		—	250	250	—	—	—	—	240 —		
Cautchouc		—	200	200	—	—	—	—	190 —		
Azioni Società Assicurazioni											
Az. Fondarie Incendi		1 genn. 90	100	100	—	—	—	—	90 —		
Fondarie Vita		—	250	125	—	—	—	—	220 —		
Obbligazioni diverse											
Obbl. Ferrovie 5 0/0 Emiss. 1887-88-89		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	238 —		
Tunis Goletta 4 0/0 (oro)		—	1000	1000	—	—	—	—	470 —		
Soc. Immobiliare		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	201 —		
4 0/0		—	250	250	—	—	—	—	—		
Acqua Marcia		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	—		
SS. FF. Meridionali		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	—		
FF. Pontebba Alta Italia		1 luglio 90	500	500	—	—	—	—	—		
FF. Sardegna nuova Emiss. 3 0/0		1 aprile 90	500	500	—	—	—	—	—		
FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		—	300	300	—	—	—	—	—		
FF. Second. della Sardegna		1 luglio 90	300	300	—	—	—	—	—		
Buoni Meridionali 5 0/0		—	500	500	—	—	—	—	—		
Titoli a Quotazione Speciale											
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		1 aprile 90	25	25	—	—	—	—	—	—	

Sconto	C A M B I		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.	PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890					
33	Francia	90 giorni	—	—	100 20	Rendita 5 0/0	96 80	Az. Banco di Roma	655 —	Az. Soc. Mat. Later.	235 —
	Parigi	Cheques	—	—	101 —	3 0/0	61 —	Banca Tiberina	75 —	» Navig. Gen.	—
4	Londra	90 giorni	—	—	25 28	Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	—	» Ind. e Com.	488 —	» Italiana	370 —
		Cheques	—	—	—	Prestito Rothschild 5 0/0	98 50	» Certif.	490 —	» Metallurgic.	—
	Vienna, Trieste	90 giorni	—	—	—	Obbl. città di Roma 4 0/0	440 —	Soc. Cred. Mobil.	625 —	» Italiana	340 —
	Germania	90 giorni	—	—	—	Cred. Fondario	—	» Merid.	220 —	» della Picco-	—
		Cheques	—	—	—	Santo Spirito	465 —	» Gas stampigl.	950 —	» la Borsa	245 —
			—	—	—	Cred. Fondario	—	» Acqua Marcia	—	» Fondiar. In-	—
			—	—	—	Banca Nazion.	485 —	st.	1170 —	cendi	90 —
			—	—	—	Cred. Fondario	—	» Condot. d'ac.	272 —	» Fond. Vita	235 —
			—	—	—	Ban. Naz. 4 1/2 0/0	500 —	» Gen. Illumin.	210 —	» Cautchouc	195 —
			—	—	—	Az. Ferr. Meridionali	730 —	» Immobiliare	530 —	Obbl. Soc. Imm.	500 —
			—	—	—	» Mediterraneo	580 —	» Molini e Ma-	—	» 4 0/0	201 —
			—	—	—	» certif.	570 —	gaz Gen.	270 —	» Ferrovie	295 —
			—	—	—	Banca Nazionale	1790 —	» Tramway Om.	155 —		
			—	—	—	» Romana	1090 —	» Fond. Italiana	35 —		
			—	—	—	» Generale	498 —	» Min. Antim.	—		

Risposta dei premi	29 Luglio
Prezzi di compensazione	30
Compensazione	31
Liquidazione	31

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.